

OMNIA *i*USTITIAE

ANNO II NUMERO 1

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



**VOCI DAL PALAZZO
DI GIUSTIZIA**
Incontro con
Vincenzo Iannucci
Coordinatore dei
Giudici di Pace

CONTRIBUTI DAI COLLEGI
La Finanziaria 2005
La Costituzione Europea

HISTORIA
L'industria tessile nel
salernitano

PAGINA DEI CONVEGNI
La Sala Avvocati
intitolata
a Plinio Galante

Periodico Trimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Aniello Cosimato

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Matteo Baselice
Silvio Calabrese
Maria Coppola
Chiara Falcone
Marco Mainardi
Piervincenzo Pacileo
Annalisa Spinelli
Antonio Torre
Giuseppe Tortora

Hanno collaborato a questo numero

Marco Ambron
Rino Carpinelli
Alba De Felice
Teobaldo Fortunato
Rosario Iannuzzi
Clara Maria Oliva
Pierpaolo Pesce
Roberto Rossi
Errico Santonicola

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432
e.mail:

d.edi.omniaiustitiae@tiscali.it

per contatti con il direttore editoriale

d.res.omniaiustitiae@tiscali.it

per contatti con il direttore responsabile

redaz.omniaiustitiae@tiscali.it

per contatti con la redazione

Progetto grafico a cura di

Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato su supporto magnetico
formato Word, non sarà restituito

In copertina:

**Sarno, Tomba del Guerriero,
particolare di lastra dipinta.**

Foto Soprintendenza Archeologica per le province di
Salerno, Avellino e Benevento

Per gentile concessione:

**Soprintendenza Archeologica per le province di
Salerno, Avellino e Benevento**

Realizzazione Editoriale

Altrastampa Edizioni

tel./fax 081.5573808

cell. 338.7133797

altrastampa@libero.it

© 2005 Foto

Altrastampa Edizioni

© 2005 Testi

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE
ANNO II - NUMERO I

s o m m a r i o

<i>Aniello Cosimato</i> Ai Collegi dal Presidente	4	del Diritto Societario. Art. 19 D. Lgs. n. 5 del 17 Gennaio 2003: procedimento sommario di cognizione	26
<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	6	TOGHE ILLUSTRATE <i>la redazione</i> Piero Calamandrei - terza parte	29
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA <i>la redazione</i> Intervista a Vincenzo Iannucci coordinatore dei Giudici di Pace di Nocera Inferiore	8	HISTORIA ET ANTIQUITATES <i>Roberto Rossi</i> Storia dell'industria tessile nel mezzogiorno d'Italia: l'area salernitana	31
<i>Rino Carpinelli</i> Un giorno di "ordinaria giustizia"	10	<i>Teobaldo Fortunato</i> Alfonso Fresca: un astronomo ed il suo anfiteatro	34
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA <i>Rosario Iannuzzi</i> L'agire leale del Pubblico Ministero nelle indagini preliminari	12	CONTRIBUTI DAI COLLEGGI <i>Rino Carpinelli</i> La Finanziaria 2005 ovvero 'a menesta maritata	37
<i>Clara Maria Oliva</i> L'esclusione del socio per gravi inadempimenti	13	<i>Pierpaolo Pesce</i> Nasce la Costituzione Europea: quale futuro per le Costituzioni Nazionali? E soprattutto, quali prospettive per le Regioni?	38
<i>Giuseppe Tortora</i> Esecuzione della pena e principio di semestralizzazione della condotta	15	DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE <i>la redazione</i> Le decisioni delle Sezioni Unite in materia disciplinare	43
<i>Marco Ambron</i> La condizione del minore straniero nella legge cd. Bossi-Fini alla luce della recente giurisprudenza costituzionale	17	LA PAGINA DEI CONVEGNI <i>la redazione</i> La Sala Avvocati intitolata alla memoria di Plinio Galante	45
<i>Maria Coppola</i> L'accesso ai documenti amministrativi come riscritto dalla legge di riforma 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"	21	NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE <i>la redazione</i> Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	47
<i>Alba De Felice</i> Violenza in famiglia: mobbing, addebito della separazione e risarcimento del danno	23	<i>la redazione</i> Statistiche iscritti	48
<i>Errico Santonicola</i> Il <i>référé</i> all'italiana nella riforma			

Ai Colleghi dal Presidente

Carissimo Collega,

Ti informo di due importanti iniziative intraprese dal Consiglio dell'Ordine, che mi onoro di rappresentare.

La prima, già operativa, è quella della creazione di un sito internet istituzionale. Potrai, fin da ora, infatti, collegarti telematicamente alle pagine dell'Ordine sul sito www.foronocera.it. Il nuovo portale, presentato in un recente articolo della nostra rivista *Omnia Iustitiae*, Ti consente di prendere visione e quindi di scaricare tutta la modulistica altrimenti reperibile presso la segreteria, oltre che essere costantemente informato sulle attività del Consiglio. Come anticipato nel citato articolo, il Consiglio ha disposto che tutti gli iscritti possano dotarsi, gratuitamente, di una e-mail base con il dominio foronocera.it. Ebbene, ciò è stato regolarmente fatto. La struttura della mail è la seguente nome.cognome@foronocera.it così, ad esempio, per l'avvocato Roberto Rossi l'e-mail sarà roberto.rossi@foronocera.it.

La Tua casella di posta elettronica è già attiva, sta a Te renderla operativa recandoti presso la segreteria dell'Ordine per il ritiro dello stampato in cui saranno riportate la URL di riferimento, la password e le caratteristiche tecniche. Troverai, inoltre, nello stampato, anche la tabella dei costi per un eventuale incremento potenziale della tua nuova e-mail.

Nel caso Tu provveda al ritiro della e-mail, la segreteria inserirà la stessa tra i dati pubblicati sull'albo. La seconda iniziativa a cui facevo riferimento all'inizio, sicuramente la più importante, rappresenta un primo passo nel futuro per l'intera categoria.

Si tratta, e ne avrai sicuramente sentito parlare in questi ultimi tempi, della possibilità per l'avvocato, munito di una apposita smart card dotata di idonea certificazione digitale, di collegarsi via internet, quindi comodamente dal suo studio, all'archivio dei registri civili delle cancellerie del Tribunale, avendo liberamente accesso all'archivio dei suoi fascicoli. Oggi per il Tribunale di Nocera Inferiore e per gli iscritti al Foro nocerino ciò è una realtà.

Il Consiglio dell'Ordine, preventivamente autorizzato dal Tribunale di Nocera Inferiore, ha, infatti, conferito incarico alla ditta DCS Software e Servizi s.r.l. della gestione tecnica del POLIS WEB/Avvocati, il sito internet chiamato ad amministrare l'archivio civile del Tribunale. Il POLIS WEB/Avvocati consentirà, inoltre, in tempi presumibilmente brevi, di automatizzare alcuni servizi quali il biglietto di cancelleria, la richiesta copie ed altro ancora.

Attualmente l'archivio del contenzioso civile non è completo in quanto risultano ancora mancanti circa 8000 fascicoli relativi ad anni pregressi al 2005. Il Consiglio, pertanto, allo scopo di rendere fruibile, prima possibile, il servizio di accesso all'intera banca dati, sta studiando la possibilità di conferire incarico, previa autorizzazione del Tribunale di Nocera Inferiore, ad una società di servizi che provveda all'inserimento dei citati fascicoli nella banca dati. È, inoltre, allo studio del Consiglio, di intesa con la presidenza del Tribunale, la possibilità di operare con una ditta esterna anche per la banca dati lavoro (circa 5000 i fascicoli da inserire) il che consentirebbe, in tempi relativamente brevi, al collega che utilizzerà il servizio, l'accesso anche ai fascicoli delle cancellerie del lavoro.

Tutto ciò, rappresenta una ineludibile svolta per la nostra professione e necessaria premessa al processo telematico già in fase di test in altri Tribunali.

Mentre per la prima iniziativa i costi sono stati assunti in toto dal Consiglio dell'Ordine, per il Polisweb



il Consiglio richiede il rimborso del costo effettivo del KIT di SMART CARD pari a € 70,00+IVA comprensivo del canone per il primo anno di accesso al sito POLIS WEB/Avvocati. Nel costo è compreso la firma digitale, la Posta certificata ed il POLIS WEB.

È utile sottolineare che il costo di € 70,00+IVA è riservato ai soli primi 100 sottoscrittori del contratto di smart card in quanto trattasi di una offerta lancio da parte della DCS Software e Servizi s.r.l. Pertanto, l'assegnazione dei pacchetti avverrà seguendo il principio della temporalità delle prenotazioni effettuate.

Il kit smart card, pertanto, comprende:

- personalizzazione della carta;
- due certificati di firma digitale a valore legale (uno rilasciato dal CA CNF attestante l'iscrizione all'Ordine l'altro dalla CA ACTALIS attestante i dati come persona fisica);
- un certificato di autenticazione rilasciato dalla CA CNF;
- un lettore di smart card, un CD auto-installante con drivers e software applicativo e licenza software client per firma, verifica firma e cifratura.

Le caratteristiche di un documento informatico firmato digitalmente sono:

integrità: garanzia che il documento non è stato manomesso dopo la sottoscrizione;

autenticità: garanzia dell'identità di chi firma;

non ripudio: l'autore non può disconoscere il documento firmato;

valore legale: il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

La smart card - realizzata con la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense in partnership con ACTALIS e DCS - permetterà, inoltre, di usufruire direttamente dei **nuovi servizi on-line** che l'Ordine sta predisponendo: variazioni di recapito; richieste di certificazioni; iscrizioni a corsi e convegni; pagamento quote; verifica della situazione delle parcelle presentate per il parere del Consiglio.

Il kit per la firma digitale comprensivo di tessera-smart card dell'Ordine, lettore e software di gestione, può essere richiesto presso la Segreteria dell'Ordine tramite la sottoscrizione di apposita modulistica scaricabile dal sito dell'Ordine o, in alternativa, reperibile presso la segreteria, ed il deposito di una fotografia formato tessera.

Nella speranza che le iniziative del Consiglio abbiano suscitato il Tuo interesse e la Tua approvazione Ti porgo i miei più cordiali saluti.

Aniello Cosimato

Editoriale di Luigi Ciancio

Articolo quinto: chi tène 'mmano, ha vinto.

Credo sia capitato a tutti i colleghi di imbattersi in qualche cliente che, ad onta di codici e pandette, ritiene di essere nel giusto e di non aver contravenuto ad alcuna norma.

Ed anzi, credendosi un valido giurista, contrasta con discutibile genialità, la tesi dell'avvocato che inutilmente si sforza di fargli capire che le sue argomentazioni non trovano riscontro oggettivo nella legge e che, quindi, è consigliabile una onorevole transazione.

Il cliente ti ascolta a bocca aperta, non sai se preoccupato o ammirato per quanto tu esponi o, ancor più, se inconsapevolmente dubbioso della tua preparazione professionale; incalza con le sue stravaganti tesi, cercando di convincerti che i suoi argomenti difensivi sono a prova di vittoria.

E poi, quando si accorge che hai un attimo di temporanea "defaillance", egli ti spiaccica un "se voi volete..., è sicuro che vinceremo la causa".

Il primo impulso è quello di mettere alla porta il cliente, magari accompagnandolo a calci.


Poi, dopo un rapido conteggio mentale per frenare la tua reazione, ritenti una spiegazione meno elaborata, priva di riferimenti normativi ma con la speranza di convincerlo sulla inopportunità di affrontare un giudizio sicuramente compromesso.

Ti sforzi di spiegare che il compito di un avvocato serio è anche quello di richiamare l'attenzione del cliente sul fatto che la litigiosità non sempre paga, ed anzi espone al rischio di condanne pregiudizievoli...anche per la tasca; che, a fronte di situazioni giuridiche compromesse, l'avvocato ha il dovere di far capire che il Codice non è un elastico da tirare nella direzione che ci si convince di raggiungere, benché preclusa, ma un insieme di norme da invocare ed applicare in difesa di un giusto diritto.

E quando, infine, gli fai capire che non intendi assumere la sua difesa in quanto una sentenza sicuramente negativa esporrebbe te e lui, egli, con aria di superiorità - convinto oramai di avere di fronte non un professionista serio, ma un pusillanime - si alza e portandosi verso la porta, senza neppure salutarti, ti grida: "Avvoca', sapete che vi dico, io della legge conosco solo l'articolo quinto: chi tène 'mmano, ha vinto".

Resti solo, con i tuoi pensieri, ricordando quanta saggezza contengono gli scritti di Calamandrei, il quale sosteneva che nell'avvocatura, "la differenza tra i professionisti ed i mestieranti è la seguente: mentre questi si ingegnano di trovare nelle leggi le ragioni per permettere ai clienti di violare legalmente la morale, quelli cercano nella morale le ragioni per trattenere i clienti dal far quello che solo le leggi permettono".

Con questo numero, il primo del secondo anno di pubblicazione, la nostra rivista presenta una nuova immagine di copertina. Trattasi di un particolare della Tomba del Guerriero, rinvenuta a Sarno: una ulteriore significazione della storia remota dei comuni del circondario.



Giorgio Vasari,
Allegoria della Giustizia,
della verità e dei vizi,
Museo di Capodimonte,
Napoli.



Voci dal Palazzo di Giustizia

la redazione

Incontriamo l'avvocato Vincenzo Iannucci coordinatore dei Giudici di Pace di Nocera Inferiore. Nelle pagine seguenti Rino Carpinelli, con pungente ironia, affronta l'annoso quanto delicato problema dello svolgimento delle udienze innanzi il Giudice di Pace.

Un Avvocato chiamato a svolgere le funzioni di Coordinatore dei Giudice di Pace, qualche cenno alla sua storia professionale ed umana?

Ho assunto la carica di Coordinatore F.F. nell'aprile del 2004, ma ero in organico dei Giudici di Pace di Nocera Inferiore già dal maggio 2002. Avvocato fin dal 1978, ho svolto funzioni di Giudice Conciliatore dal 1989 al 1998 nonché quella di Difensore Civico presso il comune di Poggiomarino dal 1996 al 1999.

Sposato con due figli, ho trovato nella funzione che esercito una realizzazione professionale ma soprattutto umana e sociale.

All'assunzione del suo incarico di Coordinatore qual'era lo stato di salute dell'Ufficio e qual'è lo stato attuale?

Quando assunsi la carica di Coordinatore dei Giudici di pace di Nocera Inferiore, escluso me, altri tre Giudici operavano in questo ufficio nonostante l'organico di diritto ne prevedesse 15. Allo stato sono in servizio 6 Giudici di Pace, ma in passato si sono anche raggiunti picchi di 14. Sottolineare lo stato di salute di questo ufficio è doveroso dal momento che solo comprendendo la progressione crescente del carico di lavoro si può intuire quali siano effettivamente i problemi che giornalmente attanagliano questo ufficio e apprezzare con più solerzia le attività svolte sia dai Giudici che dal personale amministrativo. Relativamente all'anno 2004, 17 nuove iscrizioni per richieste di risarcimento danni e 109 definite, 2652 nuove iscrizioni per richieste di risarcimento danni da circolazione stradale e 1189 le definite, 2 iscrizioni per misure condominiali definite, 82 nuove iscrizioni per opposizione a decreti ingiuntivi e 28 definite, 795 nuove iscrizioni relative alla L. 689/91 e 499 definite, 1412 nuove iscrizioni per decreti ingiuntivi e 941 definite. Come si può vedere vi è stato un sostanziale incremento delle attività di questo ufficio.

L'introduzione della competenza penale ha sicura-

mente aumentato il carico di lavoro, ma ha anche richiesto l'acquisizione di nuove competenze da parte dei Giudici di Pace. Secondo lei sono competenze ormai assimilate?

Con l'introduzione della competenza penale dei Giudici di Pace si è reso indispensabile l'acquisizione delle competenze necessarie, competenze che allo stato, dopo l'emphase iniziale causata da problemi organizzativi, possono ritenersi ormai acquisite, ciò dal punto di vista amministrativo. Per quanto riguarda le competenze dei Giudici di Pace ricordo che la maggior parte degli stessi ha svolto o svolge attività forense, per cui, con i dovuti confronti, siamo riusciti a coordinare una metodologia di lavoro univoca che prevede lo scambio periodico delle informazioni tra di noi.

Dall'alto della sua esperienza potrebbe tracciare un bilancio del Giudice di Pace a 10 anni dalla sua istituzione?

L'istituzione dell'Ufficio del Giudice di Pace ha notevolmente ridotto il carico di lavoro degli organi giudicanti almeno relativamente ai reati minori che, in questo modo non ingolfano più le attività dei giudici togati. Bilancio quindi estremamente positivo se non fatto specifico riferimento a casi specifici che rappresentano comunque una disfunzione dell'intero sistema giudicante.

Affrontiamo il problema dello stato di salute attuale del Giudice di Pace di Nocera Inferiore ed in particolare il carico di lavoro nel settore civile. Quali, secondo lei, i rimedi alle carenze evidenti ed ai ritardi cronici?

Il settore civile è notoriamente quello più intasato da un alto numero di procedimenti. Penso che con un organico amministrativo e dei Giudici di Pace completo si potrebbe facilmente ovviare il problema. Un maggior numero di Giudici comporterebbe un minor numero di processi per singolo Giudice e conseguenzialmente maggior numero di sentenze e palese riduzione dei tempi di definizione dei ruoli. L'attività degli stessi opportunamente coadiuvata dal personale amministrativo in questo modo potrebbe ottimizzare il lavoro di un ufficio che comunque allo stato risulta produttivo e ben rodato.

E per il settore penale?

Quanto detto per il settore civile vale anche per quello penale, dove però il minor numero di ruoli iscritti e dibattuti rende la situazione più sosteni-



Michelangelo Buonarroti,
Il Giudizio Universale, part.,
Cappella Sistina,
Roma.

bile ed equilibrata.

Le aspettative dei cittadini di vedere risolte in tempi brevi le controversie che li riguardano dovranno necessariamente essere disattese? La informatizzazione degli uffici potrebbe mitigare i disagi?

L'informatizzazione potrebbe costituire una buona alternativa alla carenza degli addetti del settore. Informatizzando il settore civile, ricordo che quello penale è già informatizzato, si potrebbe apportare valore aggiunto alle normali attività svolte. L'utilizzo dei supporti informatici consentirebbe infatti la riduzione dei tempi di registrazione e consultazione degli archivi con ripercussione anche sui tempi di definizione delle controversie. Lavoriamo per sostenere i bisogni degli utenti, possibilmente cercando di evitare di disattenderli.

Il suo rapporto con gli avvocati e con l'istituzione

che li rappresenta, il Consiglio dell'Ordine?

I rapporti personali e professionali con gli operatori del settore (avvocati, consulenti tecnici ecc.), che giornalmente svolgono la propria attività presso questo ufficio sono semplicemente ottimi. Amici e colleghi con cui vi è in primis un rapporto personale e poi quello professionale. Lo stesso per gli organi istituzionali che li rappresentano, dopo tutto sono uno di loro.

Non va dimenticato, infine, il problema, molto sentito dagli avvocati, della disciplina delle udienze innanzi il suo Ufficio. Troppe le cause da trattare nelle singole udienze. Che cosa fare?

Problema annoso che spero di definire quanto prima. Solo un accordo di massima con il Presidente del Tribunale per arginare il problema, ma le parti in causa sono tante e trovare un accordo che trovi tutti concordi è difficile. Una sola sicurezza: il nostro impegno.

Rino Carpinelli

UN GIORNO DI "ORDINARIA GIUSTIZIA".

Come ogni mattina salgo i pochi gradini, che portano alla (ex) Pretura (mi piace ancora parlare di Pretura, forse perché è in questo edificio che sono nato e cresciuto professionalmente).

È d'obbligo fare la prima tappa dagli ufficiali giudiziari per la notifica degli atti, sperando che non vi sia già la solita ed interminabile fila di avvocati più mattinieri di me, altrimenti mi tocca aspettare un momento più propizio.

Dopo uno sguardo nel loculo (rectius: cassetta), augurandomi che l'ufficiale giudiziario mi abbia fatto la grazia di avermi depositato gli atti notificati, mi avvio al secondo piano, recitando la preghiera dell'avvocato: "Signore, dammi oggi la mia causa quotidiana. Fa che non litighi con il Giudice, con l'avversario e con il cancelliere. E fa che il mio avversario mi conceda il rinvio come io lo concederò a lui".

Entro in aula: anche qui ci sono già i soliti avvocati mattinieri. Qualcuno inganna il tempo, acculturandosi con la rivista giuridica alla moda, per poi sfoggiare l'ultima decisione della Cassazione; qualche altro si lamenta con il collega, con il quale ha attaccato bottone, del Giudice che gli ha dato torto; qualche altro ancora "ripassa la lezione", perché oggi deve discutere una causa importante; qualche altro ancora esibisce l'ultimo telefonino, che fa anche il caffè.

Si respira un'aria di apparente calma piatta, ma sotto sotto si avverte la tensione dei muscoli pronti a scattare: tra poco avrà inizio la gara dell'accaparramento del fascicolo con la tecnica dello spighetto.

Intanto l'aula comincia a popolarsi fino all'inverosimile di altri avvocati, di parti, di testimoni, di consulenti tecnici e di vigili urbani, che negli ultimi tempi svolgono anche l'attività di legali.

Tutto ciò mi fa capire che oggi sarà una brutta giornata con tante cause da trattare.

Finalmente ecco spuntare il commesso con il carrello (omologato dal Ministero), traboccante di fascicoli ed uno sciame di avvocati, famelico di cause, si fionda davanti al banco del Giudice.

Dopo la rituale conta dei fascicoli: 90 (anche oggi il numero corrisponde. Sia ringraziato il Signore), qualcuno di buona volontà, con voce stentorea per sovrastare l'assordante vociare, che serpeggia nell'aria, comincia a chiamare i nomi delle parti e

porge quindi il fascicolo ad una mano, che tenta di innalzarsi tra la folla.

Alla fine però qualcuno, forse perché arrivato tardi (colpa del traffico! panacea scusante oggi di tutti i ritardi), resta senza fascicolo e comincia, a volte accompagnandosi con imprecazioni, a gridare il nome delle parti o dell'avversario.

Nessuno risponde.

La chiamata continua con voce più forte.

Ancora nessuna traccia del fascicolo e del collega. A questo punto all'avvocato sorge spontanea una domanda: "Vuoi vedere che l'avversario ha imboscato il fascicolo per non farmi verbalizzare?"

La ricerca diventa più affannosa. L'avvocato comincia ad incacchiarsi (si può dire?) ed a pensare di mettere una taglia sul fascicolo ma soprattutto sull'avversario.

Ma ecco spuntare il collega, trafelato perché è dovuto correre da un altro Giudice, per sentire dei testimoni.

Non trovo il fascicolo.

L'ho lasciato sul banco a destra.

Ed infatti il fascicolo è sul banco di destra. Sì, ma sommerso da una marea di borse.

E l'avvocato pensa: "C'è finito per caso o...?"

Completato il verbale, si passa alla "inturnazione" (neologismo che sta per operazione che consente di mettere in turno il fascicolo).


Questa è la fase più difficile e pericolosa, perché bisogna cercare di permeare il muro di avvocati, che stazionano innanzi al banco del Giudice, in attesa di discutere ciascuno la propria causa anche se non è ancora il momento. Alla faccia della privacy.

Alla fine il collega di buona volontà, che è riuscito ad occupare di buon ora la prima linea, ti fa la grazia di inturnare il fascicolo.

Comincia ora la spasmodica attesa del turno e penso di ingannarla andando a prendere un caffè ed a fumare una meritata e conseguenziale sigaretta in un anfratto nascosto, sperando che qualche giannizzero del ministro Sirchia non mi scopra.

Ma vengo fermato dal testimone, il quale senza mezzi termini mi spara in faccia una domanda: "Avvoca', ma voi così fate udienza? E che capisce il Giudice in questo casino?" (sic!).

Sento il viso avvamparsi. Il cuore comincia a correre la Mille Miglia. La rabbia monta dentro di me in un crescendo adrenalinico. Cerco di non perdere il controllo e, assumendo le difese della classe, farfuglio: "Ma no. Oggi è un caso eccezionale.



vignetta di Lara Ciaccio

Purtroppo si sono accavallate due udienze". E tiro dritto. Ora come ora ho ancora più bisogno di caffeina e di nicotina. Ritorno in aula. E finalmente arriva il mio turno. Discuto la mia causa, annoto il rinvio sul foglio della giornata e me ne vado. Scendo le scale, recitando la seconda preghiera dell'avvocato: "Signore, ti ringrazio di avermi dato la mia causa quotidiana, di non avermi fatto litigare con nessuno e del rinvio che mi è stato concesso dall'avversario".

Sono quasi le tredici.

Avverto un senso di stanchezza: sono andato a

perorare i diritti del mio assistito o a lavorare al porto?

Non voglio sembrare un nostalgico ma ricordo il mio primo giorno di udienza in Pretura. L'aula era la stessa. Gli avvocati erano tutti compostamente in attesa dietro la transenna. Il cancelliere accanto al Giudice chiamava nel più assoluto silenzio i nomi delle parti e di volta in volta gli avvocati interessati si avvicinavano per prendere il fascicolo.

O tempora o mores!

Dottrina e Giurisprudenza

Rosario Iannuzzi

L'agire leale del Pubblico Ministero nelle indagini preliminari.

Tribunale di Nocera Inferiore, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Raffaella Caccavale, ord. 30.11.2004.

«Quando la parte interessata non richiede la revoca della misura cautelare ma solo l'autorizzazione all'accesso ai luoghi in sequestro - attività che rientra nella gestione esclusiva del P.M. - deve dichiararsi il non luogo a provvedere e rimettere gli atti al P.M. per la formalizzazione del diniego ovvero per la notifica agli interessati dei provvedimenti negativi già resi. L'intervento del G.I.P. è previsto solo allorquando, a fronte di un'istanza di revoca, il P.M. decida di non accogliere in tutto o in parte». (C.p.p., artt. 321, 328)

Il Giudice per le indagini preliminari, aderendo alla richiesta rivoltagli dal Magistrato del Pubblico Ministero titolare delle indagini, sottoponeva a sequestro preventivo l'opificio di proprietà dell'indagato per immissioni rumorose ritenute rischiose per la salute dei cittadini finiti.

Successivamente, il difensore avanzava al Magistrato del Pubblico Ministero una istanza per lo svolgimento di attività di indagine con la quale - premesso che l'indagato intendeva procedere ad una valutazione di fattibilità di interventi idonei a ridurre o, comunque, a contenere nei limiti di legge le emissioni sonore dell'impianto produttivo in questione e che, a tale scopo, aveva conferito incarico a tecnici i quali avrebbero dovuto previamente procedere all'esecuzione di prove di misurazione fonometrica - chiedeva di autorizzare i tecnici all'uopo incaricati ad accedere ai luoghi in sequestro sotto la sorveglianza della polizia giudiziaria delegata all'uopo, al fine di procedere all'esecuzione delle prove fonometriche sui macchinari in sequestro.

Il Magistrato del Pubblico Ministero trasmetteva l'istanza al Giudice per le indagini preliminari evidenziando «che non sussistono le condizioni per accertamenti tecnici ultronei rispetto a quanto ampiamente verificato con le indagini in atti ed i numerosi interventi giudiziari (civili e penali); che non si versa in tema di indagini difensive; che le prove fonometriche ai fini della progettazione degli interventi sono inutili» e, per tali motivi, esprimendo parere sfavorevole all'accogli-

mento dell'istanza stessa.

Il Giudice per le indagini preliminari dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza proposta e rimetteva gli atti al P.M. «per quanto di successiva competenza» e cioè «per la formalizzazione del diniego ovvero per la notifica agli interessati dei provvedimenti negativi già resi».

È pacifico che il nuovo Codice di Procedura Penale ha fissato due principi cardine del procedimento per le indagini preliminari: il primo, secondo il quale il Magistrato del Pubblico Ministero «dirige le indagini» (art. 327 c.p.p.) e, il secondo, che vuole che il Giudice per le indagini preliminari provveda, soltanto, «nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del Pubblico Ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato» (art. 328 c.p.p.).

Senza ombra di dubbio il Magistrato del Pubblico Ministero assegnatario del procedimento penale nella fase delle indagini appare come vero e proprio *dominus* di tutte le attività di indagine, in quanto «necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale», esercizio del quale egli soltanto è titolare (art. 326 c.p.p.).

Quid iuris, quindi, qualora, in qualsiasi stato delle indagini, il Magistrato si trovi di fronte ad una istanza o ad una memoria difensiva inoltrate nell'esercizio della generale facoltà concessa dall'art. 367 c.p.p. e rivolte alla emanazione di un provvedimento per la cui adozione la legge non prevede l'intervento del Giudice?

Non dovrebbero esservi margini di incertezza poiché il Magistrato del Pubblico Ministero ha, in tal caso, pieno potere e completa autonomia di valutazione e di determinazione senza la necessità di dover sottoporre la richiesta al vaglio di alcun altro organo o ufficio.

D'altro canto è comprensibile lo smarrimento che assale il difensore di fronte ad un inaspettato provvedimento di trasmissione degli atti, smarrimento immediatamente seguito dal timore di aver colposamente ignorato l'esistenza di una norma del Codice che disciplini il caso specifico. In realtà avrebbe dovuto essere ben chiaro che l'istanza di accesso ai luoghi in sequestro non rientra nei casi per i quali è previsto l'intervento del Giudice per le indagini preliminari.

Forse il Magistrato, per eccesso di zelo, ha voluto sottoporre l'istanza al Giudice perché temeva una «turbativa» dell'esecuzione della misura cautelare: anche in tal caso non si vede quale provvedimento avrebbe potuto adottare il Giudice, dal

momento che la misura cautelare viene adottata dal Giudice su richiesta del Magistrato a tutela delle sue proprie esigenze investigative, sul cui regolare svolgimento egli stesso sorveglia.

Credo che un punto vada chiarito: anche se la discrezionalità nella gestione delle indagini preliminari non richiede imparzialità di giudizio - la quale è appunto carattere tipico della funzione giurisdizionale - di certo esige lealtà nei rapporti con gli altri soggetti del procedimento nell'esercizio dello stesso potere discrezionale concesso dalla legge.

Pur rivestendo la qualità di soggetto del procedimento penale - che, comunque, diviene parte solo una volta esercitata l'azione penale - il Magistrato del Pubblico Ministero costituisce, al tempo stesso, un organo dell'apparato statale incaricato, oltre che di iniziare ed esercitare l'azione penale, di vegliare «all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia» (artt. 73 e 74 ord. giud.).

Il che, ovviamente, richiama agli articoli 3 e 97 della Costituzione i quali impongono «che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità» della pubblica amministrazione nel rispetto della «pari dignità sociale» di tutti i cittadini.

Si può, quindi, affermare che per espresso dettato costituzionale, viene richiesto al Magistrato del Pubblico Ministero, quanto meno, un «agire leale», di cui corollario evidente è il dovere di obiettività consacrato nell'art. 358 c.p.p., secondo il quale il Magistrato non solo compie ogni attività necessaria ad assumere le sue determinazioni in merito all'esercizio dell'azione penale ma «svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

In tale prospettiva assume notevole rilevanza pure l'obbligo di osservanza delle norme procedurali imposto dall'art. 124 c.p.p., secondo il quale i Magistrati sono tenuti ad osservare le norme del Codice di rito «anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale». Nel caso in esame, vertente in materia di sequestro preventivo, è ben chiaro che gli unici interventi prospettati dal Codice sono quello per l'adozione della misura (art. 321 comma 1 c.p.p.) e quello per la decisione sulla richiesta di revoca dell'interessato trasmessagli dal Magistrato ma solo quando quest'ultimo ritenga che essa vada anche in parte respinta (art. 321 comma 3).

Quando non si è né nell'una che nell'altra ipotesi il Magistrato potrebbe e dovrebbe, quindi - nel

rispetto del prospettato dovere di «agire leale» nella fase delle indagini preliminari - limitarsi ad accogliere o rigettare la richiesta di svolgimento di particolari atti di indagine o di accesso ai luoghi in sequestro senza aggravare inutilmente il procedimento, tanto dal punto di vista amministrativo che sotto l'aspetto della corretta esplicazione delle attività difensive nell'interesse della persona sottoposta alle indagini.

Così come è da biasimare la ricerca di una «approvazione» o, con le parole del Nobile, di «una sorta di alibi», da parte del Giudice per le indagini preliminari, delle modalità di gestione delle indagini. Ben chiaro era l'intento del legislatore codicistico di tenere - in antitesi con il Codice Rocco - perfettamente separate funzione investigativa e funzione giurisdizionale: come viene fatto autorevolmente notare, si è voluto un Giudice «per le» indagini preliminari e non «delle» indagini preliminari. Quell'intento può essere pienamente realizzato soltanto se il Magistrato del Pubblico Ministero, munito di necessaria professionalità e sufficiente coscienza, si attiene al dovere di agire leale nella gestione - pur sempre discrezionale e molto auspicabilmente autonoma da ogni altro potere - delle indagini preliminari.

Clara Maria Oliva

L'esclusione del socio per gravi inadempienze.

Sentenza Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, del 08/07/04, rel. dott. Salvatore Di Lonardo.

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il Sig. Tizio, nella qualità di socio della S.n.c. XXX, proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 2293 e 2287 c.c., avverso la delibera assembleare con la quale veniva escluso dalla compagine sociale.

L'esclusione veniva deliberata per asserite gravi inadempienze, derivanti dalla legge e dal contratto sociale, che avrebbero inciso negativamente sulla situazione della società, rendendo più difficile il perseguimento dei fini sociali.

La società convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione, affermando l'esistenza di gravi inadempienze consistenti nell'assoggettamento dello stesso a misure di prevenzione, con sequestro dei beni in sede penale, che avrebbero determinato difficoltà crescenti nell'esercizio dell'attività sociale (in particolare, difficoltà nei rapporti con la Banca che aveva provveduto alla

revoca di garanzie e affidamenti).

Il Tribunale di Nocera Inferiore, riunitosi in Camera di Consiglio, riteneva di dover accogliere l'opposizione ed annullare la delibera di esclusione per la mancanza di gravi inadempimenti in capo al socio escluso.

Cause di esclusione facoltative.

È opportuno premettere brevi cenni sulla problematica che affersce alle cause di esclusione facoltativa.

L'esclusione facoltativa è tale in quanto implica una facoltà e non un obbligo per gli altri soci di adottare il provvedimento.

Essa è disciplinata dall'art. 2286 c.c. e può essere adottata per tre motivi:

- 1) gravi inadempimenti delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contatto sociale;
- 2) per dichiarazione di interdizione, legale o giudiziale, e inabilitazione;
- 3) per sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione, ossia il conferimento.

1) L'ipotesi di esclusione per gravi inadempimenti rappresenta una clausola generale, nella quale rientra ogni ipotesi in cui il comportamento grave e ingiustificato del socio contrasta con lo scopo sociale, consistente nell'esercizio in comune dell'attività economica, e realizza un inadempimento tale da menomare la reciproca fiducia che, nella società di persone, deve caratterizzare i rapporti tra i vari componenti della compagine sociale.

La gravità dell'inadempimento, che può giustificare l'esclusione, ricorre quando l'inadempimento è tale da impedire del tutto il conseguimento dell'oggetto sociale, o anche quando ha inciso negativamente sulla situazione della società, rendendo meno agevole il perseguimento dei suoi fini¹.

In giurisprudenza si è definito, quale grave inadempimento, qualsiasi atto che sia in contrasto con lo scopo principale della società.

In particolare sono state ritenute valide ragioni di esclusione del socio il grave dissidio, in una società composta da due soli soci, imputabile ad uno solo di essi², lo sviamento della clientela e dei dipendenti effettuati a favore di altra impresa avente oggetto uguale o affine, l'irregolare tenuta della contabilità³.

In dottrina si ritiene che la gravità dell'inadempimento corrisponda all'importanza dell'inadempimento, previsto dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto⁴.

Le norme sull'esclusione del socio, però, hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, le quali non sono applicabili al contratto di società, sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l'ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte.

Infatti, la risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c. e, nel caso le parti in contratto siano solamente due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti.

L'esclusione del socio, invece, comporta soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest'ultimo esclusivamente ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sé, lo scioglimento della società⁵.

In ogni caso l'esclusione è ammessa solo quando le gravi inadempienze siano imputabili al socio a titolo di dolo o colpa grave.

2) Il socio può essere escluso quando sia colpito da provvedimento di interdizione, legale o giudiziale, e di inabilitazione.

L'inclusione della suddetta ipotesi tra le cause di esclusione si spiega con l'esistenza di un dovere di collaborazione del socio, nel senso che lo stato personale inciderebbe sul contratto di società⁶.

Secondo diverso orientamento⁷, l'esclusione del socio è giustificata in quanto la sua incapacità altererebbe l'*intuitus* che è alla base del contratto di società.

3) L'ipotesi di esclusione dalla società per sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione presuppone la presenza di cause oggettive che precludano in via definitiva la prestazione dell'opera personale del socio, e prescindono dalla colposità dell'inadempimento, che, invece, caratterizza l'ipotesi di esclusione per gravi inadempimenti.

Pertanto, al socio che per sua colpa abbia solo temporaneamente omesso la prestazione della propria opera, è applicabile la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2286 c.c., e non quella di cui al comma 2, con la conseguenza che egli può essere escluso dalla società qualora il suo inadempimento, pur sfornito del carattere della definitività, risulti grave.

La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore.

La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ha

ad oggetto la prima delle tre ipotesi di esclusione facoltativa di cui all'art. 2286 c.c.

La delibera di esclusione viene, infatti, adottata per gravi inadempimenti che il socio escluso avrebbe commesso.

Il Tribunale ha ritenuto non esistenti le gravi inadempimenti, ritenendo di dover accogliere l'opposizione.

In particolare la società deliberava l'esclusione in virtù del fatto che il socio escluso fosse da diversi anni assoggettato a Misure di Prevenzione, con sequestro penale dei beni da parte del Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione.

Tale situazione avrebbe comportato - a dire della società - danni economici rilevanti, consistenti nelle difficoltà incontrate nei rapporti con i terzi per il perseguimento delle finalità sociali (in particolare la società faceva riferimento alla revoca, in sede bancaria, di garanzie e affidamenti).

Le gravi inadempimenti, per le quali la società chiedeva l'esclusione, andavano dimostrate, così come andava provata l'imputabilità delle stesse ad un comportamento quantomeno di natura colposa da parte del socio.

L'onere probatorio incombeva alla società opposta, che era convenuta in senso processuale, ma parte attrice in senso sostanziale, avendo ella invocato il diritto di escludere il socio.

Il Tribunale, in specie, ha ritenuto che l'esclusione del socio non fosse giustificata alla luce delle dedotte gravi inadempimenti, giacché non risultavano dimostrati i comportamenti che il socio avrebbe posto in essere in violazione degli obblighi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

In sostanza l'esclusione è stata deliberata in considerazione del sopravvenuto status personale del socio di "sottoposto a misure di prevenzione" e sotto questo aspetto la volontà assembleare si pone in contrasto anche con il dettato di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 2286 c.c. che presuppone, sia per l'interdizione che per la inabilitazione, una sentenza irrevocabile di condanna.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello della società da un lato, teso ad evitare un discredito commerciale, e quello del socio dall'altro, che viene colpito da un provvedimento penale di natura cautelare, il legislatore ha inteso limitare la tutela della società alla sola ipotesi in cui vi sia stato un accertamento giudiziale irrevocabile in ordine alla responsabilità penale del socio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il

provvedimento con il quale, prima di tale momento, venga deliberata l'esclusione.

In definitiva l'esclusione del socio, solo perché sottoposto a indagini o a misure di prevenzione, non appare giustificabile alla luce del rispetto di un principio di rango costituzionale (art. 27 comma 2), il quale parte da una presunzione di non colpevolezza, fino a quando non venga stabilito il contrario attraverso una condanna definitiva.

Si badi bene, però, ciò non significa che qualora il socio si renda autore di fatti illeciti non può essere escluso fino alla condanna definitiva, ma significa che tale suo atteggiamento deve pur sempre integrare gli estremi del grave inadempimento imputabile a sua colpa, e la prova deve essere fornita dalla società.

Nel caso di specie la società non ha fornito utili elementi probatori atti a dimostrare le gravi inadempimenti imputabili al socio escluso, ritenendo il Tribunale insufficiente la sua sola condizione di sottoposto a misure di prevenzione.

A parere della scrivente la pronuncia del Tribunale di Nocera appare integralmente condivisibile, laddove nel bilanciamento tra gli interessi della società e quelli del socio, salvaguarda quelli del socio che, alla prova degli atti, non risulta aver commesso un inadempimento tale da incidere negativamente sulla situazione della società, siccome la sua condizione di sottoposto a misure di prevenzione non può assurgere al rango di comportamento tale da integrare un grave inadempimento.

E ciò alla luce dell'illustrato principio costituzionale.

.....

¹ C.C. 1 gennaio 1998, n. 153, in *G.L.*, I, 1, 721; C.C. 1 giugno 1991, n. 6200, ivi 1991, 441.

² Cass., 13 gennaio 1987, n. 134, in *RFI*, 1987, voce Società, c. 3233 n. 686.

³ Tribunale di Milano, 30 ottobre 1986, in *RFI*, 1987, voce Società, c. 3233 n. 685.

⁴ F. Di Sabato, in *Trattato Rescigno*, 16, p. 101; G. Ferri, *Le Società*, p. 288; F. Galgano, *op. cit.*, p. 128.

⁵ Cass. 4 dicembre 1995, n. 12487, in *Giur. It.*, 1996, I, 1, 722.

⁶ In questo senso Galgano, *Diritto Commerciale, Le Società*, pp. 129-130.

⁷ F. Di Sabato, in *Trattato Rescigno*, 16, p. 102.

Giuseppe Tortora

Esecuzione della pena e principio di semestralizzazione della condotta.

Tribunale di Sorveglianza di Salerno, pres. Della

Valle, ord. 3/05 del 4 gennaio 2005.

La violazione alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena (c.d. indultino) non comporta il diniego della liberazione anticipata in relazione al periodo di carcerazione precedente alla violazione.

La massima in questione appare degna di commento in considerazione della sostanziale assenza di pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità in tema di violazione delle prescrizioni al c.d. indultino.

Nel caso di specie, il detenuto - destinatario del provvedimento in commento - veniva arrestato nella Repubblica Ceca nel luglio 2000 e condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena di anni cinque di reclusione, tre dei quali trascorsi in espiazione presso la casa circondariale di Oracov. Successivamente, trasferito presso il carcere di Rebibbia, vi rimaneva per circa otto mesi fino a quando interveniva provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Roma contenente le prescrizioni accessorie dell'obbligo di presentazione per due giorni alla settimana presso la P.G. del luogo di residenza per l'apposizione della firma e l'obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Questi veniva però nuovamente arrestato, nel mese di aprile del 2004, per aver violato la prescrizione accessoria imposta e segnatamente, per non essersi presentato in uno dei giorni previsti presso la P.G. competente.

All'udienza fissata dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Salerno veniva disposta la revoca dell'indultino con effetto a far data dal giorno della violazione.

Tale provvedimento veniva motivato sul presupposto "della assenza di una idonea giustificazione della violazione e del conseguente censurabile e superficiale comportamento del condannato al quale peraltro era stato imposto di presentarsi presso il Commissariato di P.S. soltanto due giorni alla settimana".

Rebus sic stantibus, il condannato si determinava a presentare istanza di liberazione anticipata per il periodo di detenzione presofferto sia nella casa circondariale di Rebibbia che in quella di Oracov; istanza rigettata dal Magistrato di Sorveglianza e così motivata: "non può essere concessa la liberazione anticipata in quanto mentre la semplice infrazione disciplinare pregiudica soltanto il semestre in cui è stata commessa, il suddetto censurabile episodio, invece, non può

restare confinato al semestre in cui si è verificato ma, in considerazione della sua particolare gravità, sintomatica di mancanza di ravvedimento del reo, si ripercuote anche su tutto il periodo precedente in quanto non è concepibile che il soggetto aderisca al trattamento soltanto in determinati periodi di detenzione poiché la liberazione anticipata presuppone l'intervenuta rieducazione del condannato e quindi un giudizio probabilistico di irreversibilità del processo interiore di rieducazione".

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la difesa del detenuto sostenendo la lacunosità della parte motiva dell'impugnato provvedimento atteso che la violazione in questione non può certamente ritenersi di particolare gravità e, comunque, non tale da risultare incompatibile con il processo di reinserimento sociale e di rieducazione del condannato.

A tal riguardo, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che "il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 O.P., non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre però, precisa la Suprema Corte, che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar dedurre una mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale approfondita ed articolata motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva" (Cass. Pen., Sez. I, 04/01/2000 Signoriello CED 215119).

Si aggiunga a tanto che il detenuto non era mai stato attinto, precedentemente, da qualsivoglia provvedimento giudiziario o disciplinare sia nel periodo trascorso in libertà "sub condizione" sia durante l'espiazione della pena presso le strutture carcerarie; a tal riguardo, veniva prodotta dalla difesa, una relazione rilasciata dal carcere di Oracov dalla quale emergeva la regolare condotta carceraria del detenuto e la sua costante partecipazione all'opera di rieducazione.

Sosteneva, pertanto, il difensore che, a tutto voler concedere, alla luce del citato "principio di semestralizzazione della condotta" la violazione in questione avrebbe potuto assumere rilevanza per il solo semestre immediatamente antecedente la violazione e non anche per quelli anteriori.

In conclusione, seppur valido in linea di principio, l'assunto del Magistrato di Sorveglianza non aveva tenuto conto delle specifiche modalità di

estrinsecazione della condotta contestata al condannato.

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Sorveglianza accoglieva il reclamo ritenendo che "l'infrazione non appare di tale gravità da determinare il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata in relazione al lungo periodo di carcerazione sofferto dal condannato prima all'estero e poi in Italia non potendo certamente inficiare il giudizio positivo che deve esprimersi, secondo quanto risulta dagli atti, in ordine al comportamento tenuto dal condannato nei sei semestri di carcerazione presofferta".

Venivano pertanto concessi 270 giorni di liberazione anticipata con conseguente immediata scarcerazione del detenuto.

Sebbene possa apparire, *prime facie*, priva di contenuti innovativi, l'ordinanza in questione va interpretata, ad avviso di chi scrive, come una equilibrata e fedele applicazione del principio di semestralizzazione della condotta del condannato, da intendersi quale effettiva esplicazione della funzione rieducativa della pena e, più in generale, delle norme vigenti in tema di ordinamento penitenziario.

Marco Ambron

La condizione del minore straniero nella legge cd. Bossi-Fini alla luce della recente giurisprudenza costituzionale.

Premessa.

La normativa italiana in materia di minori stranieri è enormemente frammentata e dispersa; vi sono numerose ed incoerenti disposizioni che disciplinano la condizione giuridica del minore straniero da profili diversi, attribuendo competenze ad istituzioni, organi ed amministrazioni differenti e non sempre sistematicamente connesse tra di loro.

Il quadro che ne risulta è per molti versi confuso, giacché norme e competenze spesso finiscono per sovrapporsi, determinando incertezza circa la disciplina da applicarsi concretamente e circa il soggetto pubblico deputato di volta in volta ad intervenire.

Sinteticamente, può dirsi che occorre tener presente, quali fonti normative rilevanti in materia: a) il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero approvato con D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998¹, come modificato dalla L. n. 189 del 30 luglio 2002 (cd. Legge Bossi-Fini);

b) il regolamento di attuazione del T.U., e cioè il D.P.R. n. 394/99, come recentissimamente modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004²;

c) il regolamento disciplinante compiti e poteri del Comitato per i minori stranieri, e cioè il D.P.C.M. n. 535 del 9 dicembre 1999;

d) la legge in materia di affidamento e di adozione, e cioè la L. n. 184/83;

e) gli articoli del Codice Civile rilevanti in materia, e cioè gli artt. 330 e ss., 343, 371, 403.

A tali fonti vanno aggiunte quelle di carattere internazionale, e cioè la Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo³ e la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla protezione dei minori⁴.

Per ciò che rileva ai nostri fini, è sufficiente ricordare l'art. 3.1 della Convenzione di New York, secondo cui in tutte le decisioni riguardanti il fanciullo (da parte di organi pubblici e privati) va valutato prioritariamente l'interesse superiore del fanciullo⁵, norma poi ripresa anche dal nostro T.U. sull'immigrazione.

La condizione giuridica del minore straniero nel T.U.

Il T.U. sull'immigrazione distingue anzitutto la posizione del *minore straniero accompagnato* da quella del *minore straniero non accompagnato*, prevedendo per tali due figure una regolamentazione completamente diversa.

Tuttavia, prima ancora di addentrarci nell'esame delle due diverse discipline, occorre ricordare alcune norme del T.U. di carattere generale, applicabili, quindi, ad entrambe le figure, cioè al minore straniero *tout court* (accompagnato e non).

In tale prospettiva, viene in rilievo anzitutto l'art. 19 T.U., secondo cui gli stranieri di minore età sono inespellibili fino al compimento della maggiore età, salvo che l'espulsione debba essere adottata per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Correlativamente, l'art. 28 del D.P.R. n. 394/99, prevedeva che tali soggetti, proprio perché inespellibili per il semplice fatto di essere minorenni, hanno diritto - in tale lasso di tempo, e cioè fino al 18° anno di età - ad ottenere il permesso di soggiorno per minore età. Oggi la disposizione in oggetto viene integrata dall'art. 22 del D.P.R. 334/2004, nel senso che il rilascio del permesso di

soggiorno per minore età viene rilasciato "salvo l'iscrizione del minore di anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia"⁶. Inoltre, la medesima disposizione, per il minore non accompagnato, prevede che il rilascio del permesso di soggiorno è possibile solo dopo segnalazione al Comitato per i minori stranieri e per il tempo necessario all'espletamento delle indagini sui familiari nel paese di origine.

Ad ogni modo, vedremo in seguito quale sarà la sorte del permesso di soggiorno rilasciato per minore età, al momento in cui lo straniero compia poi la maggiore età, trovandosi ancora sul territorio dello Stato italiano.

Per ora, dunque, il primo assunto è che qualsiasi minore straniero presente sul territorio dello Stato italiano non ne può essere espulso ed ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per minore età⁷.

È norma di carattere altrettanto generale anche quella dell'art. 28, comma 3, del T.U., che - riprendendo analoga disposizione della Convenzione di New York del 1989 - dispone che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo. La disposizione, come si vede, enuncia un principio, la cui concreta praticabilità è poi rimessa alla prassi amministrativa.

Ciò premesso, analizziamo anzitutto la disciplina relativa al *minore straniero accompagnato*, che si presenta di agevole analisi, dal momento che l'interesse del minore trova adeguata protezione nel fatto stesso della presenza in Italia dei suoi genitori.

L'art. 31 del T.U. prevede che il minore straniero che conviva con il genitore straniero regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno (o nella carta di soggiorno) di uno e di entrambi i genitori fino al quattordicesimo anno di età. Egli segue la condizione giuridica del genitore nel cui permesso è iscritto. Al compimento del quattordicesimo anno di età, viene invece rilasciato al minore un permesso di soggiorno per motivi familiari, che ha validità fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Va a questo punto ricordato che naturalmente è sempre possibile il ricongiungimento familiare con i figli minori a carico a condizione che l'altro

genitore, quando esistente, abbia dato il suo consenso⁸.

Al compimento della maggiore età il minore straniero accompagnato che sia stato iscritto nel permesso di soggiorno del genitore e/o che abbia fruito del permesso di soggiorno per motivi familiari può convertire tale ultimo permesso in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura e può quindi prolungare la propria permanenza regolare sul territorio dello Stato italiano⁹. È appena il caso di evidenziare che su tale punto la norma che consente di convertire il permesso di soggiorno è quanto mai opportuna, poiché essa da un lato consente di non rompere bruscamente il legame familiare fra il minore ed i propri o il proprio genitore e dall'altro favorisce il formarsi di un contingente di immigrati cd. di seconda generazione, i quali, com'è noto, mostrano un alto grado di integrazione, essendo cresciuti nel paese di immigrazione.

Disposizioni diverse sono invece dettate per il *minore straniero non accompagnato*, la cui posizione è invero molto più delicata e la cui disciplina è densa di incertezze e di dubbi interpretativi, non ancora chiariti neanche a seguito dell'approvazione - con il già citato D.P.R. n. 334/04 - del regolamento di attuazione della legge cd. Bossi-Fini.

Occorre preliminarmente avvertire che la disciplina è stata oggetto di profonde modificazioni a seguito dell'approvazione della legge n. 189/2002, che ha aggiunto alcuni commi al testo originario dell'art. 32 del T.U. Precedentemente, infatti, il T.U. si occupava dei minori stranieri non accompagnati soltanto all'art. 33, comma 2, lett. b). Ed invero, l'art. 33 è la norma che ha istituito il Comitato per i minori stranieri, disponendo che poi con un successivo regolamento sarebbero state previste le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, "ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo". Il regolamento in questione è stato poi emanato con D.P.R. n. 535 del 9 dicembre 1999. Non rientra nel tema specifico della presente indagine analizzare più approfonditamente quale sia la disciplina prevista da tale fonte; per ora, sia quindi sufficiente sapere che il regolamento è essenzialmente incentrato sulla misura del rimpatrio assistito del minore, che costituisce - nel chiaro intento del

Legislatore - lo strumento primario ed ordinario di intervento nei confronti del minore straniero non accompagnato, come oggi risulta confermato, sia pure indirettamente, dal regolamento di attuazione della legge cd. Bossi-Fini.

Si è già detto sopra che, prima delle modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini, il minore straniero non accompagnato poteva fruire - come tutti i minori stranieri - di un permesso di soggiorno per minore età, fino al compimento della maggiore età. Tale permesso di soggiorno, tuttavia, non era convertibile, al compimento del diciottesimo anno di età, in un permesso di altra natura, e soprattutto non era convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o autonomo e/o per accesso al lavoro. L'unica strada perché il minore straniero non accompagnato potesse continuare a soggiornare in Italia era quindi soltanto quella di cui all'art. 32, comma 1, vecchia formulazione, del T.U., secondo il quale, oltre che i minori accompagnati (per i quali si è detto poco sopra), potevano ottenere il permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro, studio, lavoro subordinato, lavoro autonomo, anche i minori "comunque affidati ai sensi dell'art. 2 L. n. 184/83", e cioè anche i minori stranieri non accompagnati che fossero stati oggetto di un provvedimento di affidamento da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, ovvero da parte del Tribunale per i minorenni competente. L'art. 2 della L. n. 184/83, in effetti, prevede che il minore (italiano e straniero) "temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo" possa essere affidato, nell'ordine: 1) ad una famiglia con figli minori; 2) ad una famiglia senza figli; 3) ad una comunità di tipo familiare; 4) ad una istituzione di accoglienza. Il provvedimento di affidamento, lo ripetiamo, è di competenza del Comune, ed in particolare del Dirigente dei Servizi Sociali¹⁰. Una volta affidato (ed una volta che il provvedimento di affidamento abbia conseguito il visto di esecutività apposto dal Giudice Tutelare), il minore potrà ottenere dalla competente Questura un permesso di soggiorno per affidamento, convertibile, al compimento del 18° anno di età, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o autonomo e/o per accesso al lavoro¹¹.

Il recente intervento della Corte Costituzionale. Si poneva tuttavia un delicato problema interpretativo ed applicativo. Il nostro ordinamento conosce, quale strumento di intervento delle isti-

tuzioni nelle situazioni di disagio dei minori, non soltanto la misura dell'affidamento, ma anche quella della *tutela*, che viene disposta, secondo l'articolo 343 del Codice Civile, quando entrambi i genitori del minore sono morti o non possono esercitare per altre cause la potestà genitoriale.

Si tratta, come si vede, di presupposto invero diverso da quello posto a base della possibilità di affidamento, che consiste, come si è detto, nell'assenza temporanea per il minore di un ambiente familiare idoneo¹². Ma le due misure rimangono senza dubbio fondate su di una comune logica, cioè quella di tutelare l'interesse del minore a crescere in un ambiente familiare o pseudo familiare adeguato ai suoi bisogni.

Ora, poiché l'art. 32 T.U. cit. opera riferimento soltanto ai minori affidati, il dubbio interpretativo riguardava proprio la possibilità per i minori tutelati di fruire - al compimento della maggiore età - di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Ed ancora più a monte ci si chiedeva se il minore non accompagnato presente in Italia fosse un minore da sottoporre a tutela o ad affidamento.

La questione, com'è agevole comprendere, non era irrilevante sul piano pratico, perché, nel caso di minori sottoposti a tutela, le Questure non consentivano poi al compimento del 18° anno di età la conversione del permesso, con atteggiamento che produceva una disparità di trattamento quanto meno discutibile ed inopportuna, poiché non si comprendeva la ragione di un trattamento diverso di situazioni fondate sulla medesima logica di tutela del minore. Sul punto è finalmente intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 198 del 23 maggio 2003, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 32 D. Lgs. n. 286/98 sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione¹³. Il Giudice delle Leggi, con pronuncia interpretativa di rigetto, dopo aver premesso in linea generale che "eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione"¹⁴, ha chiarito che l'art. 32 va interpretato appunto *secundum constitutionem*, nel senso che "la disposizione del comma 1 dell'art. 32 del D. Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice Civile, e che per-

tanto non si pone un problema di costituzionalità di questa disposizione". La Consulta è giunta a tale conclusione proprio partendo dall'assunto che affidamento e tutela, pur avendo presupposti diversi, "sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore"¹⁵.

Non v'è dubbio che la detta sentenza della Corte Costituzionale abbia provveduto a colmare un vuoto di legislazione che produceva distorsioni irragionevoli e conseguenze pratiche di enorme rilievo per quei minori che, pur essendo sottoposti a tutela, si vedevano privare al compimento della maggiore età della possibilità di soggiornare regolarmente in Italia.

Oggi, dunque, per effetto della pronuncia del Giudice delle Leggi qui commentata, anche il permesso di soggiorno rilasciato al minore straniero sottoposto a tutela può essere convertito al 18° anno di età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per accesso al lavoro.

Le novità della legge Bossi-Fini.

In tema di minori stranieri, la più importante innovazione contenuta nella legge n. 189/02 è costituita dall'aggiunta di tre commi (1 bis, 1 ter e 1 quater) all'articolo 32 del T.U. Tali commi prevedono in buona sostanza che, al compimento della maggiore età, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di accesso al lavoro o di studio, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. 394/1999, sempre che non sia intervenuta una decisione di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri. Occorre però dimostrare, a tali fini, che il minore sia - al compimento del 18° anno di età - da almeno 3 anni in Italia e che abbia frequentato per almeno 2 anni un progetto di integrazione civile e sociale.

La disposizione aveva suscitato dubbi interpretativi al momento della sua entrata in vigore, poiché - in mancanza di norme attuative - non si comprendeva per esempio cosa si dovesse intendere per "progetto di integrazione civile e sociale", oppure come si dovesse dimostrare la presenza in Italia da almeno tre anni di un minore straniero non accompagnato¹⁶.

Oggi che il regolamento di attuazione della legge n. 189/02 è stato finalmente emanato¹⁷, le perplessità, lungi dall'essere chiarite, si sono accentuate, dal momento che alcuna disposizione di tale regolamento ha provveduto a specificare i concetti generici contenuti nell'art. 32 T.U. n. 286/98.

Sarà dunque la prassi giurisprudenziale a doversi far carico, come troppe volte avviene in questo Paese, del compito di colmare le ambiguità ed i vuoti normativi lasciati dal Legislatore.

-
- 1 D'ora in poi, per comodità, "T.U."
 - 2 Si tratta del regolamento di attuazione della legge cd. Bossi-Fini (L. n. 189/02), emanato dopo oltre due anni dall'entrata in vigore della fonte primaria che intende attuare. Tale ritardo testimonia della difficoltà che le nuove norme hanno posto, sia per la portata di radicale mutamento rispetto al precedente impianto del T.U. n. 286/98, sia in termini di modifiche organizzative che l'amministrazione deve operare in conseguenza delle nuove disposizioni.
 - 3 Ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176.
 - 4 Pure ratificata in Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 472.
 - 5 La disposizione in oggetto espressamente prevede che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".
 - 6 È evidente, per tale parte della disposizione, l'intento di coordinamento con le norme riguardanti il minore straniero accompagnato, delle quali si tratterà di qui a poco.
 - 7 Sia pure con le precisazioni che si sono indicate a proposito delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 334/04. Naturalmente, non è possibile ignorare che la nuova formulazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 394/99 (a seguito delle ricordate innovazioni) pone una serie di dubbi interpretativi, poiché - in particolare - non si comprende bene come dovrebbe essere regolata la posizione del minore straniero non accompagnato, in mancanza di segnalazione della sua presenza al Comitato per i minori stranieri, che rappresenta poi, nella prassi, la situazione di gran lunga più frequente. Così come rimane incerta la posizione del minore straniero non accompagnato segnalato al Comitato per i minori stranieri, ma non rimpatriato da tale organo. Avrà tale minore diritto (come invero sembra opportuno) al permesso di soggiorno per minore età?
 - 8 Cfr. art. 29, comma 1, lett. b) T.U. n. 286/98.
 - 9 Così come espressamente stabilito dall'art. 32, comma 1, del T.U.; inoltre, tale possibilità risulta ulteriormente confermata oggi dall'art. 13 del D.P.R. 334/04, che disciplina i casi di possibile conversione del permesso di soggiorno.
 - 10 Va richiamato, a tale proposito, l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che definisce, in attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione, le competenze dei Responsabili dei servizi.
 - 11 Così come espressamente disposto dall'articolo 32, comma 1, del T.U., secondo cui "Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura".
 - 12 Ed è invero difficoltoso comprendere quale sia la più opportuna misura da adottare nei confronti di un minore straniero non accompagnato, posto che egli si trova sia nella condizione di crescita in un ambiente familiare inidoneo, sia (anche se non sempre) in una condizione nella quale i suoi genitori non possono esercitare la potestà genitoriale (stante la lontananza fisica e l'assenza di frequente comunicazione).
 - 13 La questione era stata sollevata dal T.A.R. Emilia Romagna con ordinanza del 23 maggio 2002. La norma veniva censurata nella parte in cui non prevedeva che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri "sottoposti a tutela, ai sensi degli artt. 343 e seguenti del

Codice Civile". Premetteva il remittente di essere stato chiamato a giudicare su un ricorso proposto avverso un provvedimento con il quale era stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e contestuale conversione da "minore età" a "lavoro". Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto un permesso di soggiorno "per affidamento" in seguito alla nomina del cognato quale tutore; raggiunta successivamente la maggiore età, aveva presentato istanza per ottenere il rinnovo del permesso, con conversione del motivo a "lavoro", disponendo di una regolare attività lavorativa. L'amministrazione competente ha ritenuto di rigettare tale istanza, in quanto la "trasformazione in lavoro" sarebbe consentita "solo qualora il permesso di soggiorno per affidamento sia stato disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983".

14 Cfr. anche le sentenze della medesima Corte Costituzionale n. 316 del 2001 e n. 113 del 2000.

15 Del resto, la Corte ha evidenziato che "una ulteriore incongruenza che deriverebbe da una interpretazione meramente letterale dell'art. 32 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286: rientrerebbero nella previsione di questo articolo sia il minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore, sia il minore straniero comunque affidato, mentre ne sarebbe escluso il solo minore straniero sottoposto a tutela, e cioè ad un istituto giuridico assimilato dalla stessa legislazione in parola al vincolo familiare e spesso originato da situazioni di bisogno anche più gravi di quelle che originano l'affidamento familiare".

16 Il cui percorso migratorio si apre normalmente con un ingresso irregolare nel nostro paese (o comunque nell'area Schengen) e con una prima fase di vita e lavoro del tutto nascosti agli organi pubblici e perciò con una presenza non certificabile.

17 Con il già più volte menzionato D.P.R. n. 334/04.

Maria Coppola

L'accesso ai documenti amministrativi come riscritto dalla legge di riforma 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa".

Il 26 gennaio 2005 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato, dopo cinque letture parlamentari e con voto pressoché unanime di tutti gli schieramenti politici, il disegno di legge di riforma della l. n. 241/90¹, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si tratta, invero, di una riforma auspicata e perorata già dal 2000, anno in cui fu presentata ed approvata dalla Camera dei Deputati la proposta di legge Cerulli Irelli², poi decaduta in ragione della fine della legislatura.

Legge di straordinaria democraticità, la n. 241/90 è riuscita a conferire parità e reciprocità al rapporto pubblica amministrazione-cittadini, informando, fin dalla sua emanazione, l'operato della P.A. ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione. Certo, nel corso degli anni essa ha subito non pochi interventi³, tesi, appunto, a modulare, anche in relazione ai mutamenti della realtà sociale, il dettato normativo ed oggi, in virtù della riforma di cui alla l. n.

15/2005, un nuovo e rivoluzionario principio si aggiunge ai precedenti, quello della trasparenza⁴. Tale principio, reso finalmente fattispecie concreta ed operativa all'interno dell'ordinamento, scopre un volto inedito del rapporto con i cittadini, i quali, attraverso la possibilità concessa dalla legge di controllare la conformità dell'attività amministrativa all'ordinamento ed all'interesse pubblico, ottengono la possibilità di diventare, essi stessi, compartecipi dell'azione amministrativa⁵.

Evidenti, le conseguenze: il rapporto tra segretezza e pubblicità dell'azione amministrativa subisce un radicale mutamento di prospettiva, divenendo regola la pubblicità ed eccezione la segretezza. Contestualmente, il cittadino riesce, in prima persona, a promuovere, assicurare e controllare l'imparzialità ed il buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

È in questa sorta di rivoluzione copernicana che vengono completamente riscritti l'art. 22 della l. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi e gli articoli ad esso collegati.

Vecchia "definizione" del diritto di accesso.

La precedente formulazione dell'art. 22 della l. n. 241/1990 era la seguente:

"1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27".

A ben vedere, in realtà, una definizione in senso proprio di accesso non si rinveniva esplicitamente, pur ricavandosi dalla norma. Vi rimedia la legge di riforma.

La rinnovata definizione del diritto di accesso.

Questa, la nuova versione dell'art. 22, rubricato "Definizioni e principi in materia di accesso" ed introdotta dall'art. 15, comma 1, della l. n. 15/2005:

"1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30

giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere".

Ebbene, risulta di immediata evidenza il rango di principio generale dell'azione amministrativa assunto dal principio *de quo* in questa nuova formulazione, soprattutto in virtù delle finalità di pubblico interesse di cui esso si rende portatore. Parimenti in primo piano emerge una serie di definizioni, tra cui quelle di "diritto di accesso", di "soggetti interessati" e "controinteressati", di "documento amministrativo" e di "pubblica amministrazione", prima assolutamente omesse e, di conseguenza, lasciate alla libera interpretazione degli operatori del diritto⁶.

Non solo.

L'esercizio del diritto di accesso, ossia del diritto riconosciuto ai "soggetti interessati" di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, viene circoscritto: ex comma 4, infatti, si può "accedere" esclusivamente alle informazioni contenute in documenti amministrativi, con espressa esclusione, pertanto, di quelli che non rivestono la forma di documento.

Tutto ciò, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali da parte del soggetto a cui i dati si riferiscono.

Questa puntualizzazione, "introdotta su indicazione del Garante per la protezione dei dati personali, è volta a coordinare la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella citata l. n. 241 con quella del Codice sulla privacy relativa ai dati personali. Si chiarisce così che resta ferma la disciplina prevista del Codice relativamente al diritto di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, anche se tali dati non siano contenuti in un documento amministrativo, ma detenuti da una Pubblica Amministrazione in altre forme e con altre modalità. Rimangono pertanto netta-

mente distinti gli ambiti di applicazione delle due norme. Le disposizioni della l. n. 241 del 1990 valgono per tutti gli interessati e hanno ad oggetto esclusivamente il diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre quelle del Codice riguardano solamente le persone cui i dati si riferiscono, che possono accedere a tutti i propri dati personali in qualunque forma detenuti dalla Pubblica Amministrazione⁷.

Anche il successivo art. 24 viene riformulato ed, in particolare, arricchito di casi di esclusione dall'accesso.

Viene escluso il diritto in questione nei confronti di:

1. documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi formati nei procedimenti selettivi;

2. istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;

3. documenti che riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato;

4. documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge⁸.

Al contempo, però, si precisa che l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento e che, comunque, deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso, poi, di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è sì consentito, ma nei limiti strettamente indispensabili oltre che nei termini previsti dall'art. 60 del Decreto Legislativo n. 196/2003, in caso di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Altra innovazione riguarda l'art. 25 della legge n. 241 e, dunque, le modalità di esercizio del diritto di accesso e le tutele contro il rifiuto posto all'accesso.

Il comma 5 *bis* aggiunto all'articolo appena citato introduce, appunto, in nome della semplificazione e del risparmio per il cittadino oltre che per la P.A., la possibilità per le parti, nei giudizi in materia di accesso, di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza del difensore⁹.

La stessa P.A. potrà essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso

della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

Anche il comma 4 dell'art. 25 è stato modificato ed ora prevede l'applicazione dello stesso meccanismo utilizzato nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, anche per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato: in caso, cioè, di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero richiedere, nello stesso termine, anziché al Difensore civico, alla Commissione per l'accesso che la determinazione negativa sia riesaminata.

Queste innovazioni, che costituiscono il portato dell'evoluzione giurisprudenziale amministrativa sviluppatasi nell'ultimo decennio, hanno già fatto parlare di sé nelle sedi scientifiche, nonostante il breve lasso di tempo finora intercorso. Staremo a vedere i risultati della loro applicazione nella pratica.

1 Atto Camera n. 3890.

2 Atto Camera n. 6844.

3 Soltanto in materia di accesso diverse modifiche sono state apportate prima dalle leggi nn. 265/1999 e 340/2000, poi dalla l. n. 45/2001 e dal D.Lgs. n. 196/2003.

4 Art. 15, comma 2, l. n. 15/2005.

5 Cfr. Caringella-Garofoli-Sempreviva, *L'accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2003.

6 Cfr. A. Ferrucci, *Diritto di accesso e riservatezza: osservazioni sulle modifiche alla l. 241/90*, in *Giustamm.it - Rivista di diritto pubblico*, n. 2/2005.

7 È quanto, appunto, si legge nella relazione di accompagnamento alla l. n. 15/2005.

8 Art. 16, comma 1, l. n. 15/2005.

9 Art. 17, comma 1, lett. c), l. n. 15/2005.

Alba De Felice

Violenza in famiglia: mobbing, addebito della separazione e risarcimento del danno.

La violenza, in tutti i suoi aspetti, rappresenta, sempre, qualcosa che provoca, in noi, sdegno, rabbia, amarezza. A maggior ragione, poi, quando esplose tra le sacre mura domestiche.

Ritengo siano proprio questi, in fin dei conti, i sentimenti che, sempre, fulminei, ci assalgono nel momento stesso in cui, apprendiamo, per ragioni professionali, di violenze patite o di maltrattamenti subiti, da vittime innocenti, ad opera di coniugi, conviventi, genitori, brutali.

Inoltre, all'esperienza professionale diretta, maturata negli studi o nelle aule di giustizia, si aggiun-

ge l'opera di bombardamento continuo dei mass media, i quali - quasi come in un macabro bollettino di guerra - puntualmente, riferiscono di episodi, incredibili, allucinanti, raccapriccianti.

Quest'universo familiare violento (a mio parere, sempre esistito, ma soltanto negli ultimi decenni, realmente, emerso) rappresenta, comunque, un'amara e cruda realtà, un fenomeno sociale di cui prendere atto ed al quale tentare di porre, concretamente, rimedio; soprattutto, nel momento in cui ci viene chiesta - in quanto avvocati - la giusta tutela.

Nella maggior parte dei casi, trattasi di violenza fisica, sanzionabile - in sede penale - con gli strumenti giuridici, all'uopo apprestati, ma, rilevabile (oltre che ben rilevante!), certamente - anche in sede civile - nel corso del giudizio di separazione, ai fini della richiesta di addebito.

Tra i rimedi esperibili in siffatte problematiche, va, comunque, ricordata, anche, la recente legge n.154 del 4/4/01 (intitolata, proprio, alla violenza nelle relazioni familiari), che consente al soggetto/vittima di reagire nei confronti del proprio "carnefice" (coniuge o convivente che sia), attivando un meccanismo particolarmente celere ed efficace - sia in campo civile che in campo penale - diretto e finalizzato, soprattutto, all'allontanamento del soggetto violento.

Tuttavia - al di là della violenza meramente fisica - noi avvocati, molto spesso, avvertiamo, nel caso da seguire, l'esistenza (e il peso) di una forma di violenza meno tangibile ed evidente (ma, non per questo, meno deleteria o allarmante), estrinsecantesi, sempre, tra le mura domestiche, ma con tecniche molto più sofisticate e sottili di quelle che, solitamente, siamo usi riscontrare (minacce, violenze, etc.).

Tante volte, infatti, ci rendiamo conto che non lo schiaffo, né la percossa, né - addirittura - la minaccia patita, pesano - ai fini della scelta separativa maturata dalla "vittima" - quanto quell'opera ... attenta, costante e certosina, effettuata da un coniuge per attentare alla sfera psichica dell'altro, per deprimerlo, demoralizzarlo, annientarlo.

Trattasi, in definitiva, di una forma, latente ed inquietante, di violenza morale, attuata in maniera subdola e sottile, attraverso metodi di vero e proprio "terrorismo psicologico", ossia con allusioni, sgarbi, attentati all'autostima del partner, forme di rifiuto dell'altro, accompagnate dalla esternazione, reiterata, di giudizi offensivi, ingiu-

stamente denigratori e svalutanti, nell'ambito del nucleo parentale ed amicale.

Tanto, al punto che, pian piano, la vittima, quasi inconsapevolmente, è portata, realmente, ad isolarsi, ad allontanarsi da una realtà familiare e sociale per la quale, ovviamente, non si sente, più, all'altezza, anzi, si avverte inadeguata, quasi ... perdente.

In parole povere, una violenza nascosta e silente, una tortura da vera "goccia cinese", per indurre l'altro all'errore, ovvero a qualche atto sconsiderato o, ancor peggio (!), all'isolamento.

Quindi, il fenomeno culturale e sociale definito con il termine *mobbing* (dall'inglese *to mob*: assalire, avvilito, rattristare), da anni all'attenzione dei giuslavoristi - con il quale si indica quella sottile e raffinata strategia di persecuzione psicologica, attuata mediante comportamenti, sottilmente, vessatori, da colleghi e/o superiori, nei confronti di un soggetto più debole, di una vittima designata - da qualche tempo ha cominciato ad investire anche le tematiche, o, meglio, le problematiche familiari.

Difatti, recenti approfondimenti hanno evidenziato (e la realtà dei nostri studi professionali ce lo conferma) che una particolare forma di *mobbing* può essere, talvolta, riscontrata, anche, nelle relazioni coniugali, apparentemente (ma solo apparentemente!), poco conflittuali, o, comunque ..., non conflittuali nel senso comunemente inteso.

Invero, spesso, noi avvocati ci troviamo a dover gestire problematiche familiari nelle quali - almeno, ad un primo, sommario, esame - sembrerebbe quasi mancare una vera e propria crisi di coppia. Ad un'indagine più approfondita, poi, affiorano, pian piano, gli "attacchi", soprattutto psicologici, attuati, in maniera continua ed intenzionale, da un soggetto nei confronti dell'altro.

Trattasi, per la verità, di episodi che, singolarmente considerati, potrebbero apparire banali ed insignificanti, ma che, poi - valutati nella loro globalità - diventano ossessivi ed insopportabili, rappresentando la causa scatenante di un disagio veramente profondo, foriero, a volte, di gravi patologie psichiche (o, quantomeno, concausa di esse) al punto da indurre la vittima - in alcuni casi - ad atti sconsiderati.

Il *mobbing* coniugale, quindi, si presenta sotto forma di un lento e perseverante stillicidio della personalità, subdolo e duraturo, che ha un andamento crescente ed inversamente proporzionale

al comportamento del "mobizzato".

Difatti, più il carattere e la volontà di quest'ultimo affievoliscono e più le violenze psicologiche, perpetrate dal coniuge mobbizzante, aumentano, intensificandosi (ma sempre in maniera, scientificamente, sottile), sino ad arrivare ad un vero e proprio annientamento della personalità dell'altro, a volte, attraverso veri e propri tentativi di espulsione, ovvero, di induzione, preordinata, alla separazione.

Non di rado, infatti, ci troviamo al cospetto di soggetti (gravemente, per così dire, "mobizzati") i quali - pur di sottrarsi a questo lento, ineluttabile calvario - si dichiarano disponibili a separazioni consensuali, veramente "da fame" (purché immediate!), cui sono stati, in definitiva ... indotti, proprio ..., dall'altro coniuge!

E' ovvio e naturale che, in casi simili, dovremmo, quantomeno attivarci - nell'interesse ed a tutela della parte, nostra assistita - per comprendere (al di là delle richieste, ufficialmente ed apparentemente, dalla stessa formulate), quale sia la sua, reale, volontà e, soprattutto, quale è (o potrebbe essere) la tutela giuridica da apprestare caso per caso: è questo, in fin dei conti, la vera essenza, l'anima, del nostro ruolo!

Ovviamente, però, viste le molteplici manifestazioni di tale tipo di violenza sarà, estremamente, difficile, per noi avvocati - terzi spettatori della vita matrimoniale - cercare di porre fine a tali situazioni e -soprattutto- individuare gli strumenti giuridici, all'uopo, più idonei.

Innanzitutto, è chiaro ed evidente che, in siffatte ipotesi (a prescindere dalla possibilità di denuncia al Giudice penale, o,vermai la molestia morale concretizzata, addirittura, gli estremi di reato: ad esempio, l'ipotesi di cui all'art. 610 cp), bisognerà porsi, in concreto, il problema di fornire la prova (referti medici, prova testi, etc.) di tale violenza morale.

Tanto, al fine di poter, concretamente, fondare la richiesta di addebito della separazione, in capo al soggetto "mobbizzante" e, poi, soprattutto - una volta superato tale scoglio (dimostrando - ovviamente - la sofferenza ed il disagio patito dalla vittima) - promuovere la pretesa risarcitoria; apprestando, così, finalmente, una forma di tutela, concreta ed effettiva.

Ovviamente, tale percorso si presenta, per noi avvocati, estremamente complicato e lastricato di comprensibili insidie, prima, fra tutte, la inevitabile considerazione che, allo schema di addebito

della separazione (almeno per come lo stesso è strutturato e configurato dal vigente codice, V. artt. 151, 158 e 548 cc), sarebbe estranea ogni funzione, diretta o indiretta, di natura risarcitoria.

Il condizionale, però, è, veramente, d'obbligo in quanto, data la particolare delicatezza della materia (ci troviamo realmente su di un terreno per così dire, minato!), la valutazione dell'ingiustizia del comportamento dell'agente, va effettuata con grande cautela e rapportata, da un lato, alla gravità del danno arrecato all'altro coniuge a seguito della violazione dei doveri sponsali e - dall'altro - alla individuazione, nel caso concreto, dello specifico obbligo (o dovere) che l'istante assume essere stato violato!

Ovviamente, in tale indagine, al fine di ritenere applicabile o meno l'art. 2043 cc. (danno ingiusto), un peso determinante dovrà essere attribuito, nello specifico, alle conseguenze della condotta dell'agente nei confronti della vittima, ed, in particolare, all'effettiva gravità del caso.

In tale ottica, si segnalano due recenti pronunzie (Tribunale di Firenze: 13/6/00 - in *Famiglia e diritto* 2001, 161 e Tribunale di Milano: 4/2/00 in *Guida al diritto*, 2002, 37), con le quali i giudici di merito - in un caso specifico e particolarmente grave di violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale (Tribunale di Firenze), ovvero di violazione, anche, dei più elementari doveri di rispetto e di solidarietà umana (Tribunale di Milano) - hanno ritenuto legittima e fondata, non solo, la richiesta di addebito della separazione ma, anche, (fatto, questo, relevantissimo!) la richiesta - nel medesimo processo di separazione - di risarcimento del danno *ex art.* 2043 cc.

Parimenti, (in tema di *mobbing* coniugale) si evidenzia un'altra, illuminante, pronunzia (probabilmente, la prima nel settore!) resa dalla Corte di Appello di Torino il 19/2/00, relativa alle molestie morali ed alle continue e gravissime pressioni psicologiche, attuate da un coniuge per indurre l'altro a comportamenti e scelte, non voluti né condivisi, ma passivamente, da quest'ultimo, tollerati e subiti pur di non essere estromesso dalla vita matrimoniale!

È chiaro ed evidente, quindi, che, allo stato, l'apporto della dottrina e della giurisprudenza di merito - per quanto sporadico, limitato ed in fase embrionale - comunque, sussiste.

Difatti, nel nostro panorama giuridico sono riscontrabili, senz'altro, già oggi, le premesse per una auspicabile ed effettiva tutela risarcitoria del

coniuge/vittima, nell'ambito del giudizio di separazione.

Sta a noi avvocati, quindi - valutata, con estrema cautela, l'effettiva gravità del caso da seguire - fornire un prezioso contributo affinché, attraverso l'esame di singole fattispecie, da sottoporre al vaglio del Giudice, quest'orientamento possa finalmente incrementarsi e concretamente attecchire! (perché no!) anche nella realtà dei nostri Tribunali.

Ritengo, infatti, che sottoporre al giudicante casi specifici, nuovi e particolari - che, realmente, ci coinvolgono, facendoci sentire animati dal sacrosanto intento di fornire alla parte, nostra assistita, la giusta tutela - rappresenti un'opera coraggiosa e meritoria, rendendoci, al tempo stesso, in concreto, fautori di un giusto cambiamento e partecipi di un diritto, finalmente, e sempre più, dinamico.

Errico Santonicola

Il référé all'italiana nella riforma del Diritto Societario. Art. 19 D. Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003: procedimento sommario di cognizione.

La riforma del diritto societario, attuata con il Decreto Legislativo n. 5 del 2003, è stata pensata tenendo fede a quella che è l'idea ispiratrice di tutta la dottrina processualistica: l'effettività della tutela giurisdizionale.

Quello di cui ci occupiamo è un procedimento sommario di cognizione che si svolge nel contraddittorio delle parti e può concludersi con ordinanza immediatamente esecutiva di condanna, ordinanza che costituisce, altresì, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, impugnabile davanti alla Corte d'Appello, secondo il disposto dell'art. 20 dello stesso Decreto Legislativo, e che, se non impugnata, non è idonea a produrre gli effetti della cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c.

L'istituto che si è presentato al Legislatore Italiano, come modello per la creazione di tale procedimento, è quello del *référé* francese, disciplinato dall'art. 808 del Codice di Procedura Civile attualmente vigente in Francia.

Il procedimento ex art. 19 D. Lgs. n. 5/03 può essere collocato tra le "tutele sommarie non cautelari, autonome e non necessarie".

La **sommarietà** della procedura si evince, chiaramente, al comma 3 dell'art. 19, laddove si dichiara che il Giudice deve stabilire l'opportunità o meno del rito sommario basandosi sulla valutazione dell'oggetto della causa o delle difese svolte dal convenuto.

Il **procedimento** è, altresì, **autonomo** in quanto al termine dello stesso può, ma non necessariamente deve, conseguire la cognizione ordinaria, scelta - questa - rimessa, esclusivamente, alla volontà del soggetto passivo, così come avviene nel rito monitorio.

Una medesima scelta, ma, questa volta, affidata al soggetto attivo, evidenzia la **non necessità** del procedimento.

Tanto, perché, spetta all'attore optare per il rito a cognizione piena o la procedura in esame, che, ricordiamo, si conclude con un provvedimento sommario autonomo al quale non conseguono gli effetti della cosa giudicata, diversamente dalla sentenza emessa a seguito del rito ordinario.

L'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 5/03, individua il proprio ambito di applicazione stabilendo che, "fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte", il rito per "*référé*" può avere ad oggetto qualsiasi controversia inerente il pagamento di una somma di denaro, anche non liquida, e la consegna di una cosa mobile determinata.

Lo stesso comma precisa, poi, che chiunque voglia introdurre il procedimento in esame, deve depositare presso la Cancelleria del Tribunale competente un ricorso.

L'articolo di cui si discute, quindi, non dettando ulteriori criteri, presuppone che la competenza del Giudice sia individuata per *relationem* con quella dell'Ufficio Giudiziario competente per il giudizio ordinario, con l'unica variante della composizione monocratica, anche quando il Tribunale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, nel rito a cognizione piena, giudicherebbe in composizione collegiale.

Il Giudice investito del ricorso, fisserà la data dell'udienza di comparizione ed assegnerà al convenuto il termine per la costituzione.

A tal proposito, lo stesso art. 19 stabilisce che il giudicante deve fissare l'udienza non oltre i sessanta giorni dalla sua designazione, che l'attore deve provvedere alla notifica del ricorso con pedissequo decreto almeno trenta giorni prima della data di udienza e che, infine, il convenuto deve costituirsi non oltre i dieci giorni prima dell'udienza stessa.

Depositato il ricorso e fissata l'udienza, l'attore deve notificare al convenuto, almeno trenta giorni prima della data di comparizione, il ricorso con il pedissequo decreto ed il convenuto deve costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza stessa. L'atto di costituzione del convenuto (ndr: memoria difensiva o comparsa di risposta, non essendo stato definito specificamente nell'uno o nell'altro modo) dovrà contenere tutto quanto sia necessario per una corretta costituzione dello stesso. In particolare, e tra l'altro: indicazione dei documenti, da depositare all'atto della costituzione, e delle prove costituente tese a dimostrare la falsità dei fatti costitutivi allegati dall'attore, ma, soprattutto, la verità dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi adottati come eccezioni. La celebrità del rito porterebbe ad escludere l'indicazione di prove costituente, stante l'unicità dell'udienza, ma è opportuno ricordare che tali prove potrebbero essere prese in considerazione, allorquando, il rito in esame, terminasse con la conversione in rito ordinario. Per quanto riguarda la possibile domanda riconvenzionale, formulata dal convenuto, questa è trattabile e decidibile nelle forme del rito sommario. In fase sommaria, la costituzione del convenuto direttamente in udienza è tempestiva, dal punto di vista delle preclusioni e della contumacia, e deve essere, comunque, considerata tale anche nel caso in cui il rito sommario venga trasformato in ordinario. Se, diversamente, il convenuto non si costituisce neppure all'udienza, nonostante la corretta, regolare e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto, "il Giudice dovrà decidere unicamente sulla base della prospettazione e della dimostrazione dei fatti costitutivi". Al termine dell'udienza, il Giudice, "ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto", pronuncia ordinanza di condanna al pagamento della somma di denaro o alla consegna di cosa determinata, accogliendo, in tutto o in parte, la domanda principale e l'eventuale riconvenzionale del convenuto. Con l'emissione dell'ordinanza di condanna il Giudice provvede anche sulle spese, secondo quanto statuito dall'art. 19, comma 2 bis. L'ordinanza di condanna integra un titolo esecutivo ed è fattispecie idonea alla iscrizione di ipoteca giudiziale. È importante ricordare che il giudice ha la possibilità di accogliere anche, soltanto, una parte della domanda formulata dall'attore. In questo caso, "l'accoglimento non integrale della domanda renderà possibile al creditore utilizzare, anche

esecutivamente, la condanna parziale e, contestualmente, procedere con il giudizio ordinario per la parte non accolta". In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano, Giudice designato dott. Simonetti, nell'ordinanza resa il 7 ottobre 2004, nella causa Carmignani c/ Unicredit Private Banking Spa. Tale provvedimento, infatti, dispone, in via sommaria, solo per una domanda, ravvisando, invece, per le restanti istanze, la necessità di conversione del giudizio sommario in ordinario ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo in esame. In particolare, con l'emissione dell'ordinanza appena richiamata, vengono concessi all'attore i termini per la presentazione della memoria di replica alla comparsa del convenuto. Difatti, all'attore viene assegnato il termine, non inferiore a trenta giorni, che, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, il convenuto fissa all'attore per la replica alla comparsa di risposta. Se l'ordinanza di assegnazione dei termini viene resa in udienza il termine decorre da questa, mentre ove sia pronunciata fuori udienza, mediante redazione e deposito in Cancelleria, il termine decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, comunicazione fatta a cura della Cancelleria stessa. Ciò significa che il ricorso e la memoria di costituzione che le parti hanno depositato nel corso del procedimento sommario si "*trasformano*" e saranno valutati alla stregua dell'atto di citazione e della comparsa di risposta del processo a cognizione ordinaria, senza necessità di assegnare i termini per il deposito di memorie integrative secondo quanto previsto dall'art. 426 c.p.c. per il caso di mutamento del rito. È opportuno, anzi necessario, evidenziare come la stessa struttura del "*référé*" sembra essere incompatibile con la possibilità che esso sia definito con un formale provvedimento di rigetto della domanda, esulando dai poteri sommarie l'accertamento negativo della sussistenza del diritto dedotto. La possibilità che il procedimento si concluda con un provvedimento di rigetto della domanda attorea, è estranea alla stessa funzione del procedimento che, ricordiamo, è quella di far conseguire, ove possibile, all'attore, un titolo esecutivo e, in caso contrario, di far proseguire il giudizio nelle forme ordinarie lasciando impregiudicata ogni decisione sulla domanda. Il quarto comma dell'art. 19 prevede che avverso l'ordinanza sommaria di condanna può essere, esclusivamente, proposta impugnazione davanti alla Corte di Appello nelle forme di cui all'art. 20 dello stesso Decreto Legislativo. Il giudizio di appello va,



Francesco De Rosa
detto Pacecco,
Il giudizio di Paride, part.,
Museo di Capodimonte,
Napoli.

quindi, visto non come una forma di gravame avverso un provvedimento al quale potrebbe essere riconosciuta la natura di sentenza in senso sostanziale, bensì "come possibilità di accedere, sullo stesso rapporto deciso nelle forme sommarie, alla cognizione ordinaria e, attraverso di essa, di conseguire il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c."

Avverso la sentenza di appello è, poi, possibile esperire qualsiasi mezzo di impugnazione che sia stato previsto dal nostro ordinamento nei confronti delle sentenze emesse in secondo o in unico grado. Quindi, avverso la sentenza emessa in sede di appello deve essere considerato ammissibile il ricorso in Cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c. (sentenze impugnabili e motivi

di ricorso). Nel caso in cui, invece, il giudizio di appello si estingua, l'ordinanza sommaria, pur se impugnata, produrrà gli stessi effetti che avrebbe prodotto in mancanza dell'impugnazione.

Inoltre, anche se la Corte di Appello abbia, in ipotesi, disposto la sospensione degli effetti esecutivi dell'ordinanza, l'estinzione del giudizio travolge il provvedimento di inibitoria e l'ordinanza riacquisterà i suoi effetti esecutivi. La disciplina del giudizio sommario si chiude con il comma 5 dell'art. 19, il quale così recita: "All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del Codice Civile".

Qualora l'impugnazione venga dichiarata inammissibile per mancanza di specifiche "censure" o improcedibile per mancata costituzione dell'appellante, non essendosi svolto, in Corte di Appello, nessun giudizio sul merito ed essendo mancato qualsiasi accertamento sulla cui base possa formarsi il giudicato, è giusto ritenere che "l'ordinanza mantenga le caratteristiche di esecutività e di mancanza di forza di giudicato possedute in pendenza dei termini per impugnare".

Possiamo dire che l'impossibilità del consolidamento in giudicato deve avvenire non solo nelle ipotesi sopra descritte ma "anche quando sia mancato ogni ulteriore accertamento rispetto al contenuto dell'ordinanza pronunciata nel procedimento sommario, come avviene ogni qualvolta il giudizio di appello venga deciso in rito o si estingua".

In sostanza, quindi, si può affermare che chiunque chieda il giudizio sommario potrà aspirare ad ottenere rapidamente, grazie a forme processuali improntate a particolare celerità, un titolo esecutivo, ma non potrà avere dal Giudice un accertamento che abbia l'autorità del giudicato e che possa, dunque, resistere ad un accertamento di contrario segno, operato in sede di cognizione.

Difatti, l'efficacia di giudicato potrà essere raggiunta solo dopo lo svolgimento di una fase a cognizione piena. In definitiva, si può serenamente sostenere che precipua intenzione del Legislatore, nel prevedere tale tipo di riforma, sia stata quella di utilizzare il settore delle controversie in materia societaria, come una "prova", per l'adozione di un modello processuale da poter estendere alla generalità delle controversie. Tale estensione, dopo un fisiologico "rodaggio" della norma, è davvero auspicabile ai fini della celerità di quella "risposta", che ora, purtroppo, non c'è ma che i cittadini, da tempo, impazienti, attendono dalla Giustizia.

Toghe Illustri

a cura della redazione

Piero Calamandrei

terza parte

"L'amore dell'umanità, che è il riconoscimento della ugual dignità morale insopprimibile in ogni uomo, coincide in sostanza coll'operoso ed esaltante amore della libertà".

Piero Calamandrei

Delle libertà civili e politiche.

... Sul rapporto tra diritti di libertà e diritti sociali, Calamandrei tornerà durante l'esperienza dell'Assemblea costituente (1946-1948) e anche dopo. L'esame di questo punto nodale del suo pensiero sulla Costituzione ha suscitato l'interesse di alcuni studiosi, anche in relazione ad una contraddizione che si potrebbe in lui rilevare a proposito della collocazione da riservare ai diritti sociali nella Costituzione, e cioè in un posto diverso da quello, centrale, riservato ai diritti di libertà.

Ai diritti di libertà è noto che Calamandrei dedicò vari studi, dagli "Appunti sul concetto di legalità" a "Costituente e questione sociale", alla premessa alla ristampa dei "Diritti di libertà" di Francesco Ruffini, alla "Introduzione al Commentario sistematico della Costituzione italiana", da lui diretto insieme ad Alessandro Levi, sino all'ultimo scritto sulle "Inattuazioni costituzionali" del 1955.

Nel vecchio dibattito tra i diritti di libertà intesi come diritti negativi (diritti al rispetto da parte dello Stato) e diritti di libertà intesi invece come libertà positive (per cui lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che si frappongono alla libera espansione morale e politica della persona umana; sarà poi questa la formula ad essere riflessa in termini di maggiore ampiezza nel comma secondo dell'art. 3 della Costituzione italiana), Calamandrei finirà per optare per questa seconda posizione. Lo Stato deve quanto meno rimuovere gli ostacoli di natura giuridica e garantire la sicurezza sociale.

Tuttavia il punto critico non è tanto qui, quanto nel collegamento tra libertà e legalità. I diritti di libertà non sono tanto autolimitazione dello Stato quanto limitazione della stessa legalità: nel senso che occorre assolutamente una Costituzione "rigida", come quella che appunto venne adottata in Italia, con una potestà superiore alla legge ordinaria e tuttavia nel quadro dello Stato, una potestà di annullamento delle leggi contrarie a quei diritti ad opera di una Corte costituzionale.

Anzi ad un certo momento Calamandrei sembra aderire alla posizione dei sostenitori dei diritti di libertà come diritti supercostituzionali, nel senso che essi debbano essere collocati accanto ai principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano, non sottoponibili nemmeno alla procedura di revisione costituzionale.

Come è noto, questa posizione (peraltro non perentoria) non passò; ma questo concetto della inviolabilità riferito ad alcuni diritti fondamentali è rimasto iscritto in alcuni articoli della Costituzione, per esempio per il diritto alla libertà personale (ed anche per il domicilio e per il segreto epistolare) e per il diritto di difesa giudiziaria.

Quanto ai diritti sociali, che rappresentano - come è avvenuto per altre costituzioni del dopoguerra (e come era avvenuto nel primo dopoguerra, ma con ben scarso successo, con la Costituzione di Weimar e con la Costituzione della repubblica spagnola) - la grande innovazione della struttura della Carta rispetto allo Statuto albertino, il punto di crisi starebbe non già nel riconoscere la loro suprema dignità quanto nel realismo che deve accompagnare tale riconoscimento, e cioè in relazione all'impossibilità dello Stato di provvedere a tutto, di trovare il lavoro a tutti, di assicurare a tutti un lavoro dignitoso e un'esistenza dignitosa, e così via.

Fu appunto in relazione a questo problema che Calamandrei alla Costituente presentò due volte un ordine del giorno per collocare i diritti sociali in un preambolo, come un compito a cui la Repubblica fosse tenuta a provvedere, ma a cui non era possibile assegnare la stessa vincolatività positiva che doveva essere propria dei diritti di libertà. Fu indotto a ritirare il primo ordine del giorno da Togliatti, Mortati ed altri, mentre il secondo non ebbe neanche modo d'essere posto in votazione.

Due motivi possono essere individuati, per questa posizione, che potrebbe altrimenti sembrare singolare.

Il primo motivo è da ricondursi all'abito tradizionale del giurista autentico, avvezzo a vedere nei diritti una pretesa realmente esigibile. Ed è in relazione a ciò che egli poté perfino essere accusato di volere in definitiva una Costituzione "borghese".

Il secondo, collegato del resto al primo, è espresso nettamente nel suo discorso preliminare in Assemblea, del 4 marzo 1947. Il discorso è anche stato pubblicato autonomamente con il titolo "Chiarezza nella Costituzione". In esso si rintraccia una chiara distinzione tra i programmi od

impegni da un lato e diritti esigibili dall'altro. Il problema di metodo, che era anche un problema di sostanza. E soprattutto di rispetto della Costituzione, quale sarebbe stata letta dopo la sua emanazione.

Calamandrei non voleva che la Costituzione incorresse in quella stessa sfiducia dei cittadini, che aveva caratterizzato molte leggi in periodi antecedenti della storia italiana.

"Nella nostra Costituzione - egli disse - ad articoli che consacrano veri e propri diritti azionabili, coercibili, accompagnati da sanzioni, articoli che disciplinano e distribuiscono poteri e fondano organi per esercitare questi poteri, si trova frammista una quantità di disposizioni vaghe (sui rapporti etico-sociali e sui rapporti economici), le quali non sono vere e proprie norme giuridiche nel senso preciso e pratico della parola, ma sono precetti morali, definizioni, velleità, programmi, propositi; magari manifesti elettorali, magari sermoni: che tutti sono camuffati da norme giuridiche, ma norme giuridiche non sono". E a proposito del progetto di articolo 1, che diceva, similmente all'articolo attuale, "La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro", Calamandrei osservava: "Quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire?". E via via con una serie di proposizioni analoghe, talune assai spiritose, esprime gli stessi concetti a proposito dei progetti di articoli dedicati ai fini prescritti "ad ogni attività economica privata o pubblica", alla tutela della salute e al promovimento dell'igiene, all'assicurazione dell'istruzione, e quant'altro. Per concludere, dopo una nobile invocazione alla necessità di ripristinare la fiducia nelle leggi, "bisogna evitare che nel leggere questa nostra Costituzione gli Italiani dicano, dopo aver letto ognuno dei suoi articoli: non è vero nulla".

Questo era dunque Calamandrei: un giurista serio e nello stesso tempo una grande personalità ispirata ad ideali di progresso sociale, protesa verso un avvenire di giustizia e di solidarietà: sul piano nazionale come su quello internazionale. Ma l'impegno era una cosa, il riconoscimento dei diritti come di qualcosa di già consentito, un'altra.

Come è noto, la Costituzione realizzò un metodo diverso da quello proposto da Calamandrei nei suoi ordini del giorno: in alcuni articoli riconobbe prima il diritto e poi aggiunse l'impegno per la sua effettiva realizzazione o protezione: esemplare l'articolo 3 nei due suoi commi. Qualche altra volta

fuse il riconoscimento e promovimento, come nell'articolo 5 dove è detto che "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali". In altri articoli è rimasto solo il "promuove". Comunque, risultò una Costituzione anticipatrice, lo strumento di una "rivoluzione giuridica e legalitaria", quale Calamandrei aveva propugnato. La partecipazione di Piero Calamandrei alla costruzione della nuova Costituzione, in seno all'Assemblea costituente e fuori di essa con la sua grande e costante presenza di scrittore di cose politiche e giuridiche, non si limitò, di certo, a quei grandi temi dei diritti di libertà e dei diritti sociali. Egli lasciò un'impronta in molti settori dell'ordinamento costituzionale, anche se le sue proposte ben di rado finirono per essere accolte. Ed egli seppe anche fare dell'ironia in proposito, ricordando la propria appartenenza al Partito d'Azione, il cui gruppo parlamentare non superava i nove deputati.

Egli viene ancor oggi citato come sostenitore di una repubblica presidenziale, che di certo era la formula preferita dal Partito d'Azione. Per l'esattezza, non si trattò di una vera e propria battaglia, ma di fermi accenni a questa propensione. Sono da ricordare in proposito un suo intervento, in seconda sottocommissione, del 5 settembre 1946 ed un suo articolo su "Italia libera". Testualmente precisò: "Non è indispensabile che si adotti integralmente in Italia lo schema della repubblica presidenziale quale è in vigore in America; basterebbe che ad essa ci si avvicinasse in un punto, che è quello dell'innalzamento e rafforzamento dell'autorità del capo del governo, attraverso l'approvazione solenne - popolare o delle assemblee legislative almeno - del piano in cui sia fissata la politica che intende seguire". E ribadì: "Il problema fondamentale della democrazia, cioè il problema della stabilità del governo; nel progetto di costituzione di questo non c'è quasi nulla". Parole di grande realismo e che sembrano quasi profetiche quando si pensa a ciò che è accaduto in Italia per cinquant'anni, con cinquantatré governi, e a quello che è uno dei tormenti delle riforme oggi in gestazione (...).

Una figura straordinaria, una figura di giurista e di patrono di nobili cause, di artista e di poeta, di letterato e di uomo politico, del quale ben si comprende che abbia continuato a suscitare tanta attenzione nel mondo della cultura non solo giuridica e costituzionalistica.

Historia et Antiquitates

di Roberto Rossi

foto archivio Centro Provinciale per il Restauro e la Conservazione della Fotografia di Nocera Inferiore

Storia dell'industria tessile nel mezzogiorno d'Italia: l'area salernitana.

Quest'anno la rubrica *Historia et Antiquitates* intende approfondire la storia economica dei nostri luoghi. Ci avvaleremo, pertanto, della collaborazione dell'amico Roberto Rossi assegnista di ricerca presso la cattedra di storia economica della Facoltà di Economia presso l'Università degli Studi di Salerno. Al primo appuntamento sulla nascita dell'industria tessile e delle altre attività economiche nel meridione d'Italia seguiranno gli approfondimenti specifici sull'agro nocerino sarnese. Buona lettura.

La redazione




Con la costituzione in reame unitario ad opera di Ruggiero II, la monarchia normanna riuscì a dotare il Meridione di un'unità amministrativa ed economica e di nuovi sbocchi commerciali. L'Italia del Sud aveva un regno amministrativamente autonomo, in grado di interloquire con le potenze politiche ed economiche dell'epoca quali la Catalogna, la Francia, l'Impero Bizantino e il Sacro Romano Impero. Questa mutata situazione politica diede impulso, in particolare nell'area campana e nella Sicilia - liberata dal giogo arabo - alla fioritura di commerci e di attività agricole, con l'espansione di centri come Napoli, Palermo, Messina, Salerno, Bari, Brindisi e Gaeta.

L'impianto istituzionale ed economico posto in essere dai successori di Roberto d'Altavilla, fu preservato dalle *constitutiones* di Federico II di Hohenstaufen-Svevia che, sancirono l'esistenza di un diritto nazionale e, soprattutto, certo. Base, questa, irrinunciabile alla creazione di un fecondo terreno di sviluppo per le attività economiche. La costruzione normanno-sveva non venne meno per il subentrare della dinastia angioina nel 1268, essa infatti non fondò una nuova struttura amministrativa, ma continuò a regnare utilizzando la struttura amministrativa centralistica posta in essere dai normanni.

La dinastia angioina svolse un'azione di forte impulso alle attività manifatturiere regnicole, cercando di sollevare le sorti del Regno da quelle di mero produttore di materie prime (grano, olio e lana specialmente); in particolare Roberto d'Angiò ravvisò l'importanza degli artigiani - che nei liberi comuni dell'Italia centro settentrionale erano già costituiti in agguerrite e politicamente organizzate corporazioni - come per esempio i *cimatori di panni-lana*. A costoro fu riconosciuto il diritto di organizzarsi per difendersi dallo sfruttamento degli *intraprenditori*, ossia i grandi mercanti, soprattutto stranieri. Il sovrano si preoccupò di migliorare le condizioni dei contadini consentendo loro la libera vendita dei prodotti della terra - svincolandoli, per quanto possibile dai sempre crescenti obblighi feudali - e permettendo alla popolazione povera delle campagne l'esercizio del pascolo e del legnatico sui terreni e sui boschi del più grande demanio pubblico allora esistente; anche le strade, vitale infrastruttura per qualsiasi sviluppo economico, furono rese più sicure e questo favorì notevolmente i commerci. Data l'endemica mancanza di capitale umano nel Regno di Napoli, i sovrani angioini, con una serie di provvedimenti fiscali, incentivarono lo stabilimento di operai ed artigiani stranieri, soprattutto fiorentini e lombardi. Questa politica era indispensabile per dotare il Regno di quel *know how* tecnologico che assolutamente mancava e per consentire al Paese la capacità di trasformare le materie prime che produceva.

Gli ultimi decenni della monarchia angioina furono caratterizzati dalle aspre lotte interne alla casa regnante fra Angiò e Durazzeschi e dalla mutata situazione internazionale che vedeva il sorgere di una nuova potenza politica, quella del Regno d'Aragona. Tale mutato contesto arrestò il processo di modernizzazione economica del



Regno di Napoli facendo abortire, così, il tentativo di impianto dall'alto di un settore manifatturiero.

Nel 1435 con lo sbarco di Alfonso V d'Aragona nel Mezzogiorno incominciò un periodo di guerre tra Angioini e Aragonesi per la conquista del Regno che si concluse solo nel 1442 con l'incoronazione di Alfonso V d'Aragona re di Napoli con il nome di Alfonso I. Il monarca aragonese iniziò una vasta opera di riorganizzazione amministrativa ed economica puntando, soprattutto, sulla rivitalizzazione del ruolo della monarchia, schiacciata dallo strapotere acquisito dal baronaggio durante i duri anni di guerra. In particolare ad

Alfonso d'Aragona è da attribuire la riorganizzazione del più grande "impianto produttivo" del Regno, quel Tavoliere pugliese, che, da un lato produceva tonnellate di grano per l'alimentazione della popolazione e per l'esportazione e, dall'altro, accoglieva i circa due milioni di pecore produttrici di lana che annualmente transumavano dall'Abruzzo e che costituivano, dopo il grano il maggiore prodotto di esportazione.

Ad Alfonso successe il figlio Ferrante I che fu l'artefice di un notevole risanamento economico, infatti egli abolì gran parte dei privilegi baronali, favorendo la nascita di un ceto borghese ed il rafforzamento dei piccoli proprietari terrieri.

In questa pagina
e in quella precedente.
L'interno delle
Manifatture delle
Cotoniere Meridionali.

Naturalmente, la politica accentratrice di Ferrante creò in seno alla nobiltà un profondo malcontento che sfociò in ripetuti tentativi insurrezionali. Il più famoso di questi, la cosiddetta Congiura dei Baroni causò gravi disagi all'economia del Regno di Napoli, in modo particolare portò alla contrazione dei traffici con l'estero, basti pensare che lo stesso sovrano aveva costituito una società commerciale con i Coppola potentissimi Conti di Sarno - poi coinvolti nella congiura - beneficiando di ampi profitti. A seguito di ciò Ferrante ricorse ad una nuova politica di incentivo per favorire una ripresa degli scambi commerciali nell'interesse dell'economia nazionale, come è possibile constatare in una relazione del tribunale della Regia Camera della Sommaria (supremo tribunale fiscale del Regno) inviata al re il 17 maggio 1474, in cui appunto si evidenziava che le entrate della dogana di Napoli erano aumentate a circa 30 mila ducati annui. L'aumento delle rendite era dovuto ad un'accorta politica economica del sovrano che incentivò le esportazioni, favorì il sorgere di industrie locali ed impedì i tentativi di frodi doganali.

Ferrante non si preoccupò solo di migliorare il commercio con l'estero, ma anche di istituire nuove industrie e migliorare quelle esistenti; infatti sottoscrisse una convenzione con il veneziano Marino Cataponte ma anche con banchieri e mercanti fiorentini e genovesi - e tale è il caso dei Bardi, degli Acciaiuoli e dei Grimaldi e con i napoletani Francesco e Luigi Coppola per dotare di capitali l'asfittico mercato interno e per sviluppare l'arte della seta - materia molto richiesta sui mercati internazionali e con alto valore aggiunto - con il duplice fine di incentivare il settore manifatturiero e di favorire l'erario con nuove entrate. Provvedimenti analoghi furono presi per la manifattura della lana, promuovendone il commercio, e organizzando gli artigiani in corporazione: l'Arte della Lana.

Ferrante, inoltre, concesse importanti privilegi ai mercanti catalani, veneti e fiorentini per l'approdo in franchigia nei porti del Regno e diede ai cittadini stranieri che contraevano matrimonio a Napoli o vi fissavano la loro dimora la cittadinanza con i conseguenti privilegi fiscali e giudiziari, con il fine ultimo di incentivare gli investimenti nelle attività economiche della città. Nel 1469 fu emanata una serie di provvedimenti commerciali, infatti venne stabilito che lo *jus fundaci*, una sorta di dazio doganale pagato dalle merci in

entrata nel Regno, una volta riscosso non potesse essere di nuovo applicato per le merci già contrattate, furono altresì impediti le frodi doganali in Calabria sulla produzione di seta greggia. Infine, in un impeto liberistico *ante litteram*, con una disposizione del 1471 fu sancita l'abolizione di ogni dazio o gabella su tutte le merci in uscita dal Paese. Non meno importante fu il decreto del 14 luglio del 1472 con il quale il sovrano, per dare maggiore impulso alla navigazione, concesse la franchigia dei diritti doganali sui materiali da costruzione e riparazione delle navi.

Grazie alla politica economica di Ferrante i commerci fiorirono e le più importanti società commerciali e bancarie fiorentine, senesi e genovesi furono incentivate ad investire cospicui capitali nel Regno così da far confluire notevoli somme nelle casse dell'erario reale e a dare nuovo ossigeno alle manifatture nazionali.

Ferrante morì nel 1494, il suo successore, Alfonso II, regnerà solo per un anno, durante il quale subirà l'attacco dei francesi di Carlo VIII che riusciranno ad arrivare senza colpo ferire fino a Napoli, anche perché sostenuti dal papato, da Firenze e gran parte della riottosa nobiltà napoletana. Alfonso II si ritrovò a fronteggiare i francesi senza l'appoggio dei baroni, che si schierarono con gli invasori, e temendo di non essere in grado di sconfiggerli decise di abdicare in favore del figlio Ferrandino il 21 gennaio 1495. Il 18 febbraio dello stesso anno Napoli era in tumulto, i francesi erano ormai alle porte della città e la nobiltà urbana, filofrancese, non organizzò alcuna resistenza, anzi lasciò che la plebe entrasse nel palazzo reale abbandonato di Castel Capuano che fu semidistrutto e saccheggiato.

Le prime truppe nemiche entrarono in Napoli il 20 febbraio e Ferrandino abbandonata la difesa di Castelnuovo riparò prima ad Ischia e poi in Sicilia. Gli ultimi anni della monarchia aragonese di Napoli, dopo la prematura morte di Ferrandino ed il passaggio della corona allo zio Federico d'Aragona, furono contrassegnati da aspre lotte fra le fazioni filo-francesi e filo-aragonesi, ciò comportò un notevole danno alla già fragile struttura economica del Regno che vide le ampie colture granarie devastate dalle battaglie e le navi commerciali predate dalle opposte fazioni con una massiccia fuga dei capitali stranieri ed un rapido invilimento di tutte le attività manifatturiere.

E la storia continua...

Historia et Antiquitates

di Teobaldo Fortunato
foto archivio Famiglia Fresca

Alfonso Fresca: un astronomo ed il suo anfiteatro.

Il 10 gennaio del 1985, si spegneva Alfonso Fresca, una delle figure più emblematiche, significative di tutta la Valle del Sarno. Nato nel 1901 a Pucciano, piccola frazione di Nocera Superiore, cuore pulsante della Nuceria romana, conseguì la laurea in Discipline Nautiche nel 1926, presso l'Istituto Navale di Napoli. Agli esordi, fu assistente volontario all'Osservatorio di Capodimonte; nel '34 fu nominato assistente all'Osservatorio di Pino Torinese e nel '52, Astronomo, stavolta, di nuovo a Capodimonte.



scoprire, in tal modo, tra le innumerevoli cose, un anfiteatro travolto da disastri naturali, sommerso da alluvioni, in un passato ignoto, senza tempo apparente.

Infine, scomparire egli stesso, dimenticato dalla città d'origine, Nocera senza distinzione alcuna, Soprana o Sottana, distratta, a quel tempo, dalle mille incombenze di un collasso urbanistico annunciato, tuttora visibile. Un contesto, oggi, con troppi fili di coscienza, memoria storica e architettonica da riordinare e raccordare, per ridare senso ai tanti monumenti negati, segreti. Per onorarne la memoria a distanza di un ventennio, racconterò di una scoperta e di un edificio grandioso: l'anfiteatro, costruito al limite estremo, a occidente di Nuceria Alfaterna, "*Urbs inespugnabilibus muris cinctam*", nella media valle del Sarno.

Ironia della sorte, ancor oggi, una strada a ridosso del complesso di case che insistono sull'insigne monumento, obliterandolo, segna il confine tra le due Nocera, Superiore e Inferiore. Ebbene, come in ogni rievocazione di fatti e vicende, anche qui vi sono precedenti, antefatti diremmo, il caso fortuito e l'audacia.



Nelle memorie dell'astronomo che stiamo per pubblicare, con il contributo autorevole di Margherita Hack, leggiamo: "*Correva l'anno 1926...*" quando egli, insieme al germano minore, Matteo, frate francescano, ritenne, in base alla verifica *de visu* di alcuni indizi e racconti che circolavano nel monastero e in paese, di aver individuato, nel giardino piccolo del Convento di Santa Maria degli Angeli, nel villaggio di Grotte, un anfiteatro sepolto di cui era svanita

ogni traccia storica.

Al momento, la notizia interessò poco il laureando Alfonso, che la carriera di lì a poco avrebbe portato lontano dalla sua terra, verso l'Osservatorio Astronomico di Torino.

Trascorse un trentennio prima che, a metà degli anni Cinquanta, tracciasse la prima relazione e una pianta ipotetica del monumento, sottoponendola al celebre archeologo Amedeo Maiuri, allora direttore degli scavi di Pompei.

Nel 1958 i tre, Alfonso, Matteo e Amedeo scesero attraverso la porta di un "*cellaio nero come la bocca dell'inferno*" in un ambulacro romano: intravidero blocchetti di tufo nocerino in opera reticolata, alternati a filari di laterizi, chiusi in alto da una fascia decorata a motivi fitomorfi, lambiti ancora



da pallide tracce di cromie, offese dal buio e dal silenzio del luogo.


Coltri enormi di fango e detriti ostruivano ogni cosa, in tutte le possibili direzioni: verso occidente, dove era il giardino dei monaci e la lunetta della cantina, da cui era disceso frate Antonio, trent'anni prima, i varchi erano sbarrati; a oriente, un esile passaggio permise loro, avanzando carponi, tra il fastidio di nottole e pipistrelli, di giungere in uno degli ingressi principali dell'edificio, sormontato da un'enorme volta a botte che li lasciò attoniti e stupefatti; solo la luce delle aste luminose contro le tenebre chiari all'archeologo il mistero di quel sotterraneo: era proprio l'ambulacro ellittico di un anfiteatro! La visione allontanò la repulsione di essere discesi nell'antro, calpe-

In questa pagina.
In alto:
Alfonso Fresca
al telescopio
dell'Osservatorio
Astronomico di Napoli.
Al centro:
pianta dell'antica
Nuceria Alfaterna
in un disegno di Fresca.

stando gradini ingombri della "*viscida belletta calata con secoli di alluvioni*" dal vicinissimo monte Albino.

Questa la cronaca. I fatti, nella sostanza, rimangono gli stessi illustrati nei primi e unici articoli di Matteo e Alfonso Fresca, all'inizio degli anni Sessanta. Ancora oggi, non sappiamo altro dell'anfiteatro, se non che, genericamente, potrebbe datarsi tra il I secolo a.C. e il I d.C. e che rifacimenti sarebbero di età traianea o dell'epoca dell'imperatore Adriano, ammesso che concordiamo con i giudizi espressi da studiosi mai calati nelle spelonche. In fondo, questi hanno espresso pareri, con tutte le riserve del caso, guardando unicamente foto in bianco e nero, sbiadite e sfuocate, scattate da fotoreporter improvvisate per l'occasione. Eppure, la ricerca archeologica a Nocera, in seguito, ha reso giustizia della grande fama di cui la città godeva presso gli antichi storiografi: Nuceria, in origine Alfaterna, in seguito Constantia, capeggiò la confederazione sannitica. Fu a lungo crocevia di importanti arterie viarie e di traffici militari e commerciali, lungo le rotte terrestri verso l'estremo lembo d'Italia.

È stato scavato e in parte restaurato il teatro ellenistico-romano (II secolo a.C.) in località Pareti; sono state messe in luce le fortificazioni meridionali della città antica, con torri mediane in opera incerta, definite "*annibaliche*" in ricordo del suo distruttore. Necropoli monumentali sono state individuate, lungo una via cava ovvero una strada a tre carreggiate, con ai due lati edifici funerari grandiosi e scenografici, databili dall'età repubblicana (II secolo a.C.) al tardo impero inoltrato; ricostruite genealogie di *gentes* emancipate e colte,



Le due facce della Luna in proiezione ortografica meridiana. Nel disegno, eseguito dal Dr. A. Fresca dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte - Napoli, è stata adottata la nomenclatura latina, introdotta nell'uso dal P.G. B. Riccioli nel 1651.

Nel 1954 ottenne la libera docenza in Astronomia Geodetica all'Università di Napoli; lasciò il mondo accademico nel '66. Per lunghi anni, presidente della International Lunar Association, gli fu dedicato un cratere lunare nel 1974 per onorare la lunga e fruttuosa carriera scientifica. Ma, strano destino quello di Alfonso Fresca: tutta la vita trascorsa a scrutare nel profondo della lunga notte siderale, da una specola astronomica all'altra, e a frugare nelle viscere della sua Nocera; a osservare stelle variabili, calcolando traiettorie di pianetini lontanissimi e comete; immergersi poi, negli anfratti di palazzi vetusti, non solo per sfatare leggende, o fuggire ombre. Piuttosto, dedito ad annotare sezioni di mura possenti dalle decorazioni in stucco, al tremulo pallore di torce, per

In questa pagina.
In alto:
Alfonso Fresca davanti
all'Osservatorio
Astronomico di Napoli.
Al centro:
le due facce della Luna in
un disegno di Fresca.



di ranghi elevati, tracciate storie e ripercorsi tragici destini ed eventi funesti.

È il caso di Quinto Lutazio Varo, imberbe diciassettenne, figlio della Nuceria - bene (secondo la definizione di Marisa de' Spagnolis, scopritrice di tutta la necropoli di Pizzone) della tarda repubblica romana, "perito in acqua", per dirla con le parole del padre, rapito dalle Naiadi. Appunto nella necropoli di Pizzone, scoperta di recente a destra della moderna strada statale n. 18, resta il sepolcro a camera con vasto recinto esterno e una doppia epigrafe, compianto funebre metrico in greco e latino, a imperitura memoria.

Dell'anfiteatro dunque, nulla di nuovo, ancora com'è offuscato e avvolto dalle leggende della gente comune. Nella malia del racconto e nell'ingenuità di filologie spicciole, il microtoponimo Grotte rievoca il relitto di antichi camminamenti militari verso il castello del Parco Fienga e a levante verso la Rocca, erta nel Medioevo sul monte Solano, se non addirittura cunicoli misteriosi che menavano alla Rotonda (il Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore). Bastava attraversarli per entrare in possesso di tesori e fortune.

Infine, un elemento probante ci è dato conoscere per ristabilire la verità dei fatti e ridare ordine alla ricerca scientifica: in una pergamena del *Codex Diplomaticus Cavensis* relativa al gennaio del 1014,

si fa menzione di un appezzamento di terreno "*in locum Nucerie... ubi proprie ad Grotte Aceprandi dicitur...*". Il documento può rappresentare forse, il limite *post quem* non v'era più memoria dell'arena, luogo dei tanti combattimenti gladiatori, ricordati dai graffiti pompeiani? Tra il XII e il XIII secolo i setti murari che ancora sporgevano dal suolo furono inglobati nella fabbrica ellittica ed eccentrica di Palazzo Ruotolo, un tempo dimora dei principi Cardamone, di stirpe angioina.

L'elegante arco catalano ribassato, con in alto una originaria coppia di leoni rampanti a incorniciare uno scudo entro cui campeggiano i gigli angioini, testimonia la speranza ultima di un ritorno alla luce del monumento sottostante, in un percorso ideale che ne raccordi la storia e dia giustizia ai fratelli Fresa, che ne hanno perorato a lungo la causa nelle sedi e su riviste accademiche. Tale memoria storica oggi sta per raccogliarla la Soprintendenza Archeologica di Salerno.

Finalmente è stato avviato il procedimento di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso architettonico e del retrostante giardino laddove, due millenni or sono, otto metri più in basso, gareggiavano "*gladiatorum paria XX et venatio...*". In tal modo ci piace pensare, rileggendo iscrizioni pompeiane riferite ai ludi nocerini, al tempo dei suoi fasti e delle passate grandezze.

Contributi dai Colleghi

La Finanziaria 2005 ovvero 'a menesta maritata.

di Rino Carpinelli

Credo che solo le persone mature e forse pochi giovani, un po' più attenti alle tradizioni, conoscano un antichissimo piatto (risalente al '500) della nostra gastronomia, la così detta "menesta maritata".

Secondo la ricetta del Tardacino nelle sue annotazioni alla Vaiasseide, la pietanza consiste in un brodo molto grasso fatto con ossa di midollo o osso di prosciutto non del tutto scarnificato, carne di vitella, cappone ripieno, gallina ruspante, pancetta o verrinia, salsicce e salame nostrano.

In questo ben di Dio vengono fatte cuocere a fuoco lento foglie verdi e tenere di scarolelle (indivie), borraccelle (boraggini), cicorielle (cicorie), vrucculille (broccoletti), cappucce (verze) e torzelle (torsi) con un bel pezzo di caciocavallo piccante e del peperoncino.

Il tutto da assaporare dopo aver lasciato la minestra riposare nella pignata (da qui anche il nome di "pignato maritato").

La pietanza è così definita, in quanto celebra le nozze tra il nobile e ricco vigore della carne e la povera e bella saporosità della verdura.

Perché questo accostamento tra il sublime piatto e la legge finanziaria, con la quale ogni mese di dicembre il governo "ci delizia", approfittando della distrazione degli italiani presi dalle festività natalizie?

Perché la legge finanziaria è una minestra maritata (che i gastronomi mi perdonino!) o meglio una babele o accozzaglia, che dir si voglia, di disposizioni e di modifiche, che vanno a sostituire parole di articoli di altre leggi, di rinumerazioni degli stessi articoli e di introduzione di altri, la cui intellegibilità richiede un lavoro di esegesi non indifferente.

La finanziaria 2005 è costituita da un solo articolo suddiviso in 572 commi, che determinano una giungla normativa, nella quale diventa difficile districarsi.

Valga il seguente esempio: comma 338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 31 del R.D.L. 13.4.1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.1939, n. 1249, dall'art. 31 del medesimo R.D.L. n. 652 del 1939,

come rideterminati dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30.9.1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.11.1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 20 e 28 del citato D.L. 13.4.1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

Questo labirinto di commi ha introdotto tra l'altro delle disposizioni che riguardano le locazioni degli immobili.

Infatti il comma 341 stabilisce che non è soggetto ad accertamento il canone locativo degli immobili, aventi rendita catastale, che risulti dal contratto in misura non inferiore al 10% del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D.P.R. 131/1986, cioè il prodotto che risulta dalla moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di rivalutazione.

Il successivo comma 342 stabilisce che, in tema di accertamento delle imposte sul reddito dei fabbricati, non si procede ad accertamento se i redditi di fabbricati derivanti da locazioni siano stati dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggior tra il canone di locazione, come da contratto, (ridotto del 15%) e il 10% del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D.P.R. 131/96.

Ancora il comma 343 stabilisce che le norme innanzi citate non si applicano ai contratti di locazione concordati.

In altri termini il contribuente, che dichiara un reddito derivante dalla locazione di un fabbricato in misura non inferiore a una certa soglia minima (il maggior importo tra l'85% del canone di locazione e il 10% del valore dell'immobile) non è soggetto ad accertamenti (indagini bancarie, accertamento sintetico, rettifica delle dichiarazioni, accertamento parziale secondo gli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria).

Come fare allora per procedere al conteggio?

Occorre innanzi tutto prendere la rendita catastale dell'immobile; rivalutarla (L. 662/96) del 5% (per i fabbricati) o del 25% (per i terreni); quindi si moltiplica il prodotto ottenuto con i coefficienti moltiplicatori previsti dal D.M. del 14.12.1991 e cioè per 75 in caso di terreni, per 34 per gli immobili C/1 (negozi) ed E, per 50 per gli immobili A/10 (uffici) e D (opifici), per 100 per tutti gli altri fabbricati (quindi anche per le abitazioni).

A questo punto però occorre tener presente che la l. 350/03 (finanziaria 2004) aumentò i moltiplicatori delle rendite catastali del 10% ai soli fini delle

imposte di registro, ipotecarie e catastali. Inoltre la l. 191/04 (solo per gli immobili diversi dalla prima casa e per i fini innanzi detti) fissò una ulteriore rivalutazione del 10% dei moltiplicatori, di cui al D.M. 14.12.1991.

Ne consegue che:

a) per l'imposta di registro per locazioni e per atti traslativi aventi ad oggetto gli immobili non "prima casa" il valore catastale si ottiene applicando alle rendite catastali un coefficiente di rivalutazione del 5% per i fabbricati e moltiplicando il prodotto per i coefficienti indicati nel D.M. 14.12.1991 aumentati del 20%. In maniera più semplice avrebbero potuto dire:

- 1) per i terreni occorre moltiplicare il reddito dominicale non rivalutato per 112,50;
 - 2) per i fabbricati C/1 ed E occorre moltiplicare la rendita catastale per 42,84;
 - 3) per i fabbricati A/10 e D occorre moltiplicare la rendita catastale per 63;
 - 4) per gli altri fabbricati (anche le abitazioni) occorre moltiplicare la rendita catastale per 126;
- b) per l'imposta di registro per locazioni e gli atti traslativi aventi ad oggetto la "prima casa", anche se questa viene locata, il valore catastale si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione del 5% e moltiplicando il prodotto per i coefficienti di cui al D.M. del 14.12.1991 rivalutati del 10%. Più semplicemente si può moltiplicare la rendita catastale non rivalutata per 115,50;
- c) per l'Irpef derivante da locazione la valutazione automatica si ottiene applicando alle rendite catastali il 5% per i fabbricati e moltiplicando il prodotto per i moltiplicatori del D.M. citato. Più semplicemente:

- 1) per i fabbricati C/1 ed E bisogna moltiplicare la rendita catastale non rivalutata per 35,70%;
- 2) per i fabbricati A/10 e D bisogna moltiplicare la rendita catastale non rivalutata per 52,50%;
- 3) per tutti gli altri fabbricati e per le abitazioni bisogna moltiplicare la rendita catastale non rivalutata per 105%.

Facciamo qualche esempio pratico:

metodo complicato:

ufficio A/10: rendita catastale $2000 \times 5\% \times 50 = 105.000 \times 10\% = 10.500$ canone minimo;

metodo semplice:

ufficio A/10: rendita catastale $2000 \times 52,50 = 105.000 \times 10\% = 10.500$ canone minimo;

metodo complicato:

1a casa concessa in locazione: rendita catastale $2000 \times 5\% \times 120 = 252.000 \times 10\% = 25.200$ canone

minimo;

metodo semplice:

1a casa concessa in locazione: rendita catastale $2000 \times 125 = 252.000 \times 10\% = 25.000$ canone minimo da dichiarare.

Ma non è finita qui.

Sempre il comma 342 stabilisce se non vi è contratto registrato si presume, salvo prova contraria, la esistenza della locazione anche per i quattro periodi di imposta precedenti a quello accertato. Ed ancora il successivo art. 346 stabilisce che i contratti di locazione o i contratti, che costituiscono diritti relativi di godimento, di immobili o loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

In realtà più che di nullità sarebbe preferibile parlare di contratto sottoposto a condizione sospensiva; di conseguenza il contratto sarebbe inefficace (cioè è nello stesso stato in cui si troverebbe se fosse nullo) fino a quando non interviene la registrazione, avvenuta la quale, in virtù della retroattività della condizione il contratto diventa efficace fin dalla origine. Ciò non accadrebbe se si volesse parlare di vera e propria nullità, essendo questa un vizio che per sua natura è afferente all'iter formativo del contratto stesso, mentre la registrazione è un evento estraneo e successivo al contratto.

A questo punto mi rendo conto di aver fatto anch'io una "menesta maritata" ed invoco il perdono dei lettori, invitandoli a stare allerta, perché sicuramente qualcos'altro bolle in pentola a seguito dei chiarimenti che darà l'agenzia delle entrate.

Nasce la Costituzione Europea: quale futuro per le Costituzioni Nazionali? E soprattutto, quali prospettive per le Regioni?

di Pierpaolo Pesce

L'Unione europea, a circa 50 anni dalla sua nascita, ha finalmente compiuto un significativo passo avanti nel processo di integrazione europea.

Ed infatti, come è noto, il 24 ottobre dello scorso anno, i capi di Stato e di Governo dei paesi membri dell'Unione, dando seguito al lavoro iniziato con la convenzione di *Laeken*, convocata in seguito alla "Dichiarazione sul futuro dell'Unione

europea", hanno siglato la c.d. Costituzione europea.

Il testo costituzionale, che prima di entrare in vigore dovrà essere ratificato da ciascuno Stato membro - conformemente alle proprie norme costituzionali interne -, è destinato a sostituire l'insieme dei Trattati esistenti con un Testo Unico, strutturato in quattro parti, oltre al preambolo e a trentasei protocolli allegati (I parte: Principi generali; II parte: Carta dei diritti fondamentali; III parte: Politiche e regole di funzionamento dell'Unione; IV parte: Disposizioni generali e finali).

La nascita della Costituzione europea, tuttavia, se da un lato va salutata con orgoglio, dall'altro, impone due ordini di valutazioni: la sorte da attribuire alle odierne Costituzioni nazionali, ed il ruolo da riservare alle Regioni in questa nuova stagione storica, politica e giuridica.

Le due questioni, come si avrà modo di illustrare diffusamente, sono strettamente connesse, se solo si pensi al fatto che, in modo apparentemente contraddittorio, l'Italia, per un verso condivide l'idea di uno stato federale europeo e contribuisce attivamente alla sua formazione, e, per altro verso, realizza una sempre più evidente "federalizzazione" dello Stato (decentramento in favore delle Regioni e degli altri enti territoriali).

Negli ultimi tempi, invero, da più parti si era teorizzato il declino delle costituzioni nazionali, imputando le cause di tale crisi all'apertura della sovranità statale verso fenomeni internazionali di diverso tipo ed importanza politica-economica, all'attenuazione del dogma di esclusività della sovranità nazionale, nonché alla graduale diffusione di esperienze di integrazione sovranazionale.

Andava diffondendosi, ormai, l'idea che la nascita di una Costituzione europea dovesse necessariamente comportare la "morte" delle Costituzioni nazionali, a meno che - si è detto - non si volesse rischiare di dover negare la "legittimità" della prima, in favore della permanenza in vita delle seconde.

In altri termini, a molti è apparso difficile ipotizzare la coesistenza del testo costituzionale sovranazionale con quelli nazionali.

E tuttavia, la crisi in cui versano le costituzioni nazionali non può certo ascriversi solo ed esclusivamente alle cause appena enunciate, dovendosi essa ricondurre, invece, alla più generale crisi dell'idea di Stato come forma di aggregazione politi-

ca di un determinato corpo sociale.

Ed infatti, se da un lato lo Stato appare oramai inadeguato per far fronte da solo ai suoi tradizionali compiti (a causa, per esempio, di una economia sempre più globalizzata e di dimensioni sovranazionali, del controllo dei flussi migratori, ecc.), dall'altro, è ancora troppo esteso e dispersivo rispetto al luogo in cui i diversi bisogni sociali devono essere soddisfatti e ai cittadini cui l'amministrazione deve essere riferita. Ecco perché, dunque, il problema del ruolo da attribuire agli enti regionali, in questa nuova prospettiva, appare quanto mai attuale e connesso alla crisi di identità nella quale versa la "grundnorm" di ciascun paese membro.

Sembra piuttosto questo, quindi, il principale motivo di disagio delle singole Carte costituzionali, atteso che, oggi, esse, come già osservato, devono "barcamenarsi" tra le istanze sovranazionali - che ormai rappresentano una realtà irrinunciabile - e quelle locali, sempre più frequenti e diffuse.

Ne consegue, che, se per un verso le Costituzioni nazionali possono dirsi aperte alle esperienze internazionali (e ad esse spesso giuridicamente subordinate), per altro verso, esse devono far fronte ad istanze locali che, in apparente controtendenza, mirano ad esaltare la particolarità rispetto all'unità, ed il decentramento politico e sociale rispetto ai controlli delle autorità centrali.

Ebbene, è proprio all'interno dello scenario appena descritto, che va inquadrato il problema del ruolo da attribuire alle Regioni nella futura Europa e, dunque, nelle prospettive della Costituzione europea.

Ed infatti, come già anticipato, non è possibile negare, nella odierna realtà italiana, la coesistenza di due opposte tendenze: una forte spinta verso il regionalismo, testimoniata dalla recente riforma del Titolo V della Costituzione, ma anche una piena adesione al rafforzamento dell'identità europea e delle istituzioni dell'Unione.

Le opposte tendenze, tuttavia, non sembrano essere state adeguatamente recepite e perequate nella Costituzione europea, atteso che il rapporto tra Regioni e istituzioni europee non risulta molto diverso rispetto all'assetto precedente il Trattato costituzionale europeo.

Eppure, come è noto, sono svariati i settori nei quali le competenze attribuite alla Comunità si sovrappongono o, addirittura, si confondono con quelle attribuite alle Regioni (es. agricoltura, ambiente, istruzione professionale, cultura), con

evidente condizionamento delle competenze delle Regioni medesime.

La Convenzione prevista dal vertice di *Laeken*, infatti, durante i lavori preparatori, ha sistematicamente trascurato la questione del ruolo delle Regioni, essendo prevalsa l'idea tradizionale che essa dovesse essere affrontata dai singoli Stati membri al loro interno, stante la neutralità dell'Unione.

La sensazione, a dire il vero, è che, pur essendo la questione regionale sentita a livello comunitario come problema da affrontare, permane comunque una certa tendenza verso l'indifferenza.

E tuttavia, è innegabile che la futura Europa, per essere effettivamente vicina al cittadino, come si pretenderebbe, non può che essere fondata su tre distinti livelli che coesistano e si coordinino: l'Unione, gli Stati e le Regioni.

Ed invece, la Convenzione si è concentrata quasi esclusivamente sulla dicotomia Unione-Stati, nonostante il libro bianco sulla *"governance"*, pubblicato dalla Commissione europea nell'agosto del 2001, avesse riconosciuto l'importanza e la necessità di una più stretta cooperazione tra i tre livelli di governo.

Tale documento aveva evidenziato come l'attuale modo di operare dell'Unione non consenta *"un'adeguata interazione in un partenariato a più livelli"* in cui le Regioni possano partecipare attivamente all'elaborazione della politica europea.

Anche il principio di sussidiarietà, in seno alla Convenzione, è stato ancora una volta inteso come riferito per lo più al rapporto tra Stati membri e Comunità, e non anche alle Regioni.

Appare imprescindibile, invece, la risoluzione del problema della responsabilità della Comunità per violazione delle regole sulla competenza nei confronti delle Regioni.

Attualmente, le Regioni non dispongono di strumenti idonei per agire nei confronti della Comunità, qualora vengano adottati atti comunitari lesivi delle loro prerogative.

Esse, infatti, anche nel nuovo assetto, sono prive del potere di adire la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della L. n. 131 del 5 giugno 2003), né annoverano propri rappresentanti in seno alla Comunità, tranne il già esistente Comitato delle Regioni, che, però, riveste una mera funzione consultiva.

Tale comitato, istituito dal Trattato sull'Unione Europea e operante dal 1994, è consultato dal

Consiglio, dalla Commissione e del Parlamento Europeo nei settori che investono interessi regionali e locali, di talché, resta auspicabile un rafforzamento delle sue funzioni.

A questo proposito, i sei osservatori del Comitato avevano presentato alla Convenzione diverse richieste, tra le quali figuravano la legittimazione attiva davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee - quantomeno a difesa delle proprie prerogative e del principio di sussidiarietà - e la partecipazione al dialogo tra Consiglio, Parlamento Europeo e Commissione, nell'ambito della procedura di co-decisione, in tutti i casi di consultazione obbligatoria.

È opportuno però, sottolineare, con riferimento alla realtà italiana, che le nostre Regioni hanno sistematicamente manifestato un generale disinteresse per i lavori della Convenzione, nonostante la consapevolezza che i risultati di essa avrebbero inciso in modo considerevole sul loro futuro.

E ciò, probabilmente, proprio a causa del ruolo da sempre poco chiaro e marginale ad esse riservato nel processo di integrazione europea.

Lo Stato italiano, dal canto suo, da solo non era certo in grado di promuovere adeguatamente il ruolo delle Regioni a livello europeo, ruolo che, anche in futuro, potrà essere potenziato solo attraverso uno sforzo comune dello Stato e delle Regioni.

Più in generale, occorrerebbe che le nostre Regioni prestassero maggiore attenzione al rapporto con l'Unione, inserendo norme *ad hoc* nei rispettivi Statuti.

Allo stato, non può certo parlarsi di "un'Europa delle Regioni", concetto da più parti auspicato (sia in sede teorica che istituzionale) ma ben lontano dal realizzarsi.

Ed invece, sussiste una marcata tendenza verso un'Europa degli Stati.

E però, una Costituzione europea che non dedichi la giusta attenzione alla realtà regionale, non potrà mai dirsi una Costituzione compiuta, completa e, dunque, efficiente.

Una ipotesi valida per integrare a pieno le Regioni nella costruzione europea, potrebbe essere quella di far leva sui principi già sanciti dai Trattati, come per esempio il principio di prossimità (strettamente correlato al principio di sussidiarietà), secondo il quale le decisioni vanno adottate dall'ente il più possibile vicino ai cittadini. Non può negarsi che, anche nella prospettiva europea, il livello di governo più vicino al cittadino è sicu-

mente costituito dall'ente regionale o altro centro di autonomia locale (Province, Comuni), e non certo dallo Stato membro.

Anche il principio democratico risulterebbe maggiormente realizzato se si coinvolgessero maggiormente gli enti regionali nel processo decisionale comunitario, avvicinando, in questo modo, gli stessi cittadini all'Unione e rendendoli direttamente partecipi della costruzione dell'Europa unita.

Non è chi non veda, infatti, come il processo di "regionalizzazione" in tutti gli Stati membri dell'Unione sia molto progredito dalla nascita delle Comunità Europee, e come le diverse Regioni, nei vari paesi, presentino un'evidente eterogeneità sia sotto il profilo giuridico che economico.

Il loro grado di autonomia e di sviluppo economico, peraltro, risulta molto differenziato anche tra Regioni di uno stesso Stato, come dimostra proprio il caso italiano.

Tale eterogeneità, che inevitabilmente complica oltremodo il problema della definizione del ruolo delle Regioni, è destinata ad aumentare con l'allargamento dell'Unione, rendendosi necessario fare in modo che gli atti normativi dell'Unione siano suscettibili di un'applicazione flessibile a seconda del contesto regionale di riferimento.

Per quanto concerne la realtà italiana, l'ultima tappa (in ordine di tempo) del processo di evoluzione del potere estero delle Regioni (iniziato nella seconda metà degli anni '70) è stata segnata dalla recente riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. n. 3 del 18 ottobre 2001) che ha riconosciuto loro il c.d. *"treaty making power"*, in passato attribuito esclusivamente allo Stato.

Va tuttavia sottolineato che anche dal nuovo Titolo V si evince l'assenza di una effettiva volontà di rimuovere i fattori di squilibrio presenti nel rapporto tra Regioni e Comunità Europea, rispetto allo Stato, il che presenta non poche incertezze interpretative.

Ed infatti, l'ultimo comma del nuovo art. 117 Cost. prevede che, nelle materie di loro competenza, le Regioni possano concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati, nei casi e nei modi disciplinati da leggi dello Stato.

Anche il primo comma dell'art. 117 Cost. fa riferimento ai rapporti internazionali, laddove prevede che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, è esercitata nel rispetto della Costitu-

zione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, limiti questi (Costituzione, diritto comunitario e obblighi internazionali) che, è bene sottolinearlo, contribuiscono al mantenimento dell'unità dell'ordinamento.

Il secondo comma dell'art. 117 riconosce, invece, la competenza statale esclusiva rispetto alla politica estera e ai rapporti internazionali dello Stato, nonché ai rapporti dello Stato con l'Unione Europea restando possibili, peraltro, casi limite, come i rapporti eventualmente intrattenuti dalle Regioni con entità non riconosciute.

Quanto alle materie di competenza regionale, con espressione non molto dissimile da quella di cui al comma precedente, il terzo comma dell'art. 117 colloca i rapporti internazionali delle Regioni e i rapporti delle Regioni con l'Unione Europea tra le materie di competenza concorrente.

Ebbene, detta situazione normativa genera un interrogativo: riguardo a tali materie (ovvero, i rapporti internazionali e con l'Unione Europea) la potestà legislativa spetta alle Regioni - essendo riservata alla legislazione dello Stato solo la determinazione dei principi fondamentali - oppure rimane di competenza esclusiva dello Stato? La vicenda non è ancora del tutto chiara.

In ordine all'esercizio del *treaty making power* da parte delle Regioni, dunque, come si è osservato, il nuovo art. 117 fa riferimento ad accordi con altri Stati (i quali non possono che essere accordi in forma semplificata) e ad intese con enti territoriali interni ad altri Stati, le quali non costituiscono veri e propri accordi internazionali, collocandosi su un piano "metagiuridico". Tali accordi e intese, però, come anticipato, possono essere conclusi dalle Regioni soltanto nei casi e nei modi stabiliti da leggi statali.

A tal proposito, la legge La Loggia, attuativa della riforma, prevede che le Regioni, prima di sottoscriverli, comunichino i progetti di accordo, che intendano stipulare con altri Stati al Ministero degli Affari Esteri il quale accerta l'opportunità politica e la legittimità degli accordi e conferisce alle Regioni pieni poteri di firma. Gli accordi eventualmente conclusi dalle Regioni in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli (art. 6, comma 3, ultimo periodo).

Il Ministero degli Esteri, inoltre, può indicare alle Regioni questioni di opportunità politica che sconsigliano la stipulazione di determinati accordi e, in caso di dissenso da parte delle Regioni,

chiedere al Consiglio dei Ministri di pronunciarsi sulla questione, previo intervento del Presidente della Giunta interessato (comma 4). (Si pensi, ad esempio, al caso in cui una Regione intenda concludere un accordo di collaborazione commerciale con uno Stato sottoposto ad embargo).

L'attribuzione alle Regioni del potere di concludere accordi con altri Stati, però, pone tre ordini di problemi: quello dell'affidamento degli Stati terzi con cui gli accordi siano stipulati; quello della responsabilità dello Stato nei confronti di tali Stati, in caso di violazione del Diritto Internazionale da parte delle Regioni; e quello connesso della responsabilità delle Regioni nei confronti dello Stato in un caso del genere.

Riguardo alla partecipazione degli enti regionali italiani al processo di formazione del Diritto Comunitario, attualmente il Governo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni i progetti di atti comunitari. Un'apposita sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni è convocata semestralmente dal Ministro per le Politiche Comunitarie. Tale sessione è appunto preposta all'esame degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale. Il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, ai fini della partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto comunitario, risulta tuttavia spesso inefficace, non disponendo gli esecutivi regionali di adeguate competenze riguardo alle questioni oggetto di esame. La legge La Loggia prevede, invece, che le Regioni concorrano direttamente alla formazione degli atti comunitari, inviando propri rappresentanti a partecipare all'attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione, nell'ambito della delegazione del Governo, secondo modalità concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nonostante il panorama sinora descritto, tuttavia, la partecipazione regionale in ambito comunitario appare ancora piuttosto esigua.

In definitiva, la Costituzione europea, che senza dubbio rappresenta un nuovo grande capitolo della storia dell'Unione Europea, può definirsi come una sorta di "compromesso" su un insieme minimo di decisioni, ma le scelte fondamentali per la gestione di un Europa allargata, e la prosecuzione del processo di integrazione, non possono che essere demandate a decisioni future, attraverso modifiche della Costituzione stessa. Il nuovo Trattato costituzionale europeo, in sostanza, non deve rappresentare un punto di arrivo, ma una tappa intermedia, seppure importante, di un pro-

cesso di integrazione ancora troppo segnato - e ciò è comprensibile da un punto di vista politico - da un eccesso di prudenza e preoccupazione.

La "sfida" dei prossimi anni, a livello europeo e nazionale, pertanto, dovrà essere quella di potenziare il ruolo delle Regioni, quali enti propulsori dello sviluppo economico e della valorizzazione delle risorse locali, con l'imprescindibile ruolo dello Stato centrale, volto a tutelare l'esercizio dei diritti sociali e di libertà, per garantire una giustizia distributiva e per l'attuazione delle politiche dell'eguaglianza sostanziale.

Pur tralasciando, infatti, l'idea di una "Europa delle Regioni" - ipotesi che, almeno a breve termine, appare di difficile realizzazione - bisogna riconoscere che lo sviluppo economico e sociale dell'Europa non può in alcun modo prescindere da un ruolo attivo e propositivo degli enti territoriali, anche nel senso di un maggior avvicinamento dei cittadini alle istituzioni.

In questa ottica, sarebbe agevolmente superabile l'empasse tra l'idea di una "Europa degli Stati" e quella di una "Europa delle Regioni", accedendo ad una nuova formula di una "Europa con le Regioni", formula che al contempo include le Regioni ma non esclude gli Stati.

L'adesione a tale concezione, quindi, farebbe emergere evidente anche il nuovo ruolo che le Costituzioni nazionali devono ricoprire.

Esse infatti, seppure in veste parzialmente diversa rispetto al passato, sono destinate a vivere ancora a lungo, e, se sapranno adeguarsi e rinnovarsi a fronte delle sopravvenute esigenze di Unità, magari occupandosi con maggiore attenzione di materie "sfuggite" al Legislatore costituzionale europeo (come per esempio il ruolo delle Regioni rispetto all'Unione), nessuna norma sovranazionale (con la quale, certo, occorre confrontarsi ed integrarsi) potrà mai definitivamente riporle in soffitta.

Breve nota bibliografica

- 1 *Studi sulla Costituzione europea*, A. Lucarelli-A. Patroni Griffi (a cura di), in *Quaderni della rassegna di diritto Pubblico europeo*, Napoli, 2003.
- 2 *Le Regioni italiane nella prospettiva della Costituzione europea*, M. Mancini (a cura di), rapporto del convegno organizzato dal Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, in collaborazione con la Sudgest, l'Istituto Affari Internazionali e l'Istituto Universitario di Studi Europei, Alghero, 4-5 ottobre 2002.
- 3 *L'Unione Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche*, B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Streil, J.H.H. Weiler, edizione italiana V. Biagiotti-J.H.H. Weiler (a cura di), Bologna, 2001.
- 4 *Regioni ed Unione europea nel nuovo assetto costituzionale: un difficile equilibrio tra sviluppo economico ed unità della dimensione sociale*, A. Lucarelli, www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- 5 *La nascita della costituzione europea: un'istantanea*, F. Sorrentino, www.associazionedeicostituzionalisti.it.

Dal Consiglio Nazionale Forense

a cura della redazione



Le decisioni delle Sezioni Unite in materia disciplinare.

Le sentenze del Consiglio Nazionale Forense sono appellabili innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Riportiamo in queste pagine alcune decisioni tra le più significative.

Ricorso in Cassazione. Motivi.

Vizi di motivazione della decisione del C.N.F.

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per Cassazione a norma dell'art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all'art. 111 cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

Cassazione a Sezioni Unite, 2 aprile 2003, n. 5075.

Consiglio dell'Ordine, competenza a decidere su eventuale violazione deontologica posta in essere da avvocato nominato Giudice Onorario. Ricorso in Cassazione. Motivi.

In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, l'art. 53, n. 2, del Codice Deontologico (approvato dal

Consiglio Nazionale Forense il 14 aprile 1997), secondo il quale l'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità, rende esplicita l'intenzione dell'ordine professionale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di considerare l'avvocato chiamato a svolgere le suddette funzioni comunque soggetto, oltre che all'obbligo di rispettare i doveri nascenti da tali funzioni, anche all'osservanza delle regole di deontologia della professione forense. Pertanto, la decisione del Consiglio dell'Ordine che infligga una sanzione disciplinare ad un avvocato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato onorario, per violazione del dovere di astensione, ai sensi del citato art. 53 del Codice Deontologico in relazione all'art. 51, ultimo comma, c.p.c., non viola il principio di indipendenza della magistratura, sancito dall'art. 104 cost., essendo diretta a sanzionare un comportamento tenuto da un avvocato.

In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, con riguardo alla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito nell'ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, atteso che l'apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene alla esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi (nella fattispecie, le Sezioni Unite hanno ritenuto che si fosse mantenuta nei limiti della ragionevolezza la deci-



sione del Consiglio Nazionale Forense che, nel confermare la sanzione disciplinare inflitta ad un avvocato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato onorario, per violazione del dovere di astensione - facoltativa - di cui all'art. 51, ultimo comma c.p.c., aveva ritenuto sussistenti le gravi ragioni di convenienza che avrebbero dovuto consigliare l'astensione stessa).

Cassazione a Sezioni Unite, 10 giugno 2003, n. 9216.

Azione disciplinare. Prescrizione.

Atti interruttivi. Ricorso in Cassazione.

Vizi del procedimento davanti al C.d.O., ineducibilità per la prima volta davanti alle Sezioni Unite della Cassazione.

Vizi di motivazione della decisione del C.N.F. Deducibilità in Cassazione.

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta a interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell'atto di apertura del procedimento disciplinare, ma anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria (per esempio consulenza tecnica di ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento), o decisoria, secondo il modello dell'art. 160 c.p. (escluso, peraltro, il limite, di cui al terzo comma, del prolungamento complessivo del termine prescrizione non oltre la metà), nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l'illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative

della decisione del Consiglio dell'Ordine; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, i vizi derivanti dalla violazione di norme del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'Ordine devono essere fatti valere con l'impugnazione della relativa decisione avanti al Consiglio Nazionale Forense, mentre non possono essere denunciati per la prima volta con il ricorso alle Sezioni Unite. In tema di ricorso per Cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, solo ove si traduca in motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.

Cassazione a Sezioni Unite, 2 aprile 2003, n. 5072.

Ricorso in Cassazione. Motivi.

Incensurabilità dell'entità della sanzione.

La determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di applicare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale.

Cassazione a Sezioni Unite, 13 gennaio 2003, n. 236.

La Pagina dei Convegni

a cura della redazione

La Sala Avvocati intitolata alla memoria di Plinio Galante.


Il 19 marzo scorso l'aula Emilio Alessandrini del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore ha ospitato la cerimonia di intitolazione della Sala Avvocati alla memoria del compianto Collega Plinio Galante. Riportiamo di seguito gli interventi di saluto del Presidente dell'Ordine, avvocato Aniello Cosimato e del Consigliere Luigi Gabola che hanno inteso ricordare la figura del professionista e dell'uomo Plinio Galante.

I saluti del Presidente.

Autorità, Signore, Signori, Colleghi, compio il gradito dovere di rivolgere, a nome di tutti i colleghi che compongono il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, un saluto ed un sincero ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto onorare con la loro presenza questa adunanza nella quale intendiamo ricordare la figura dell'avvocato Plinio Galante, alla cui memoria è stata dedicata la Sala Avvocati del Consiglio dell'Ordine Forense.

Come molti di Voi, ho avuto l'onore di conoscere Plinio Galante, devo dire con rimpianto, troppo tardi, e ritrovo in questo momento, con gli occhi della memoria, tanti ricordi. Plinio Galante era un avvocato di grande rango dotato, prima di tutto, di un intuito che gli consentiva di cogliere immediatamente il punto centrale di ogni questione ed indicare le vie di soluzione giuridica. Chi lo ha frequentato e ne ha ammirato la diligenza e lo scrupolo di difensore, lo avrà sempre come esempio di vita professionale. Sul piano umano ispirava i suoi comportamenti ad un'amizizia costruita essenzialmente sulla linearità del suo contegno, schietto e sincero, che metteva a proprio agio ogni interlocutore. Egli impartiva ai suoi praticanti, oggi affermati avvocati, lezioni di diritto, ma soprattutto regole di vita. Per tale motivo il suo ricordo va trasmesso, in special modo, ai giovani che si apprestano a vestire la toga e che a volte sono già immersi nel futuro, senza avere consolidato le radici del passato.

La figura di Plinio Galante possa per loro costituire lo stimolo a realizzarsi *avvocati* nel senso più pieno e autentico della parola. Voglio ricordare la Sua grande sensibilità quando volle donare i suoi amati libri al neo costituito Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore poco prima



della Sua dipartita. Fu un atto di amore e di affetto verso la categoria che già aveva degnamente rappresentato nell'ambito del Consiglio dell'Ordine di Salerno.

Volutamente non mi soffermo troppo sulla figura di questo collega che a pieno titolo fa parte della nostra tradizione, perché voglio lasciare la parola a Luigi Gabola, che meglio di me, per i suoi rapporti di parentela con l'avvocato Galante, ne ricorderà l'opera professionale e soprattutto il profilo umano. Abbiamo dedicato all'avvocato Galante la Sala Avvocati, in ossequio a quello spirito di servizio verso la categoria che gli apparteneva. Difatti la Sala non è solo luogo di incontro, ma i colleghi potranno accedere ad utilissimi servizi e strumenti per lo svolgimento della propria attività, quali l'accesso ai siti giuridici e alle banche dati della Cassazione, senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla quota annuale. Ai familiari dell'avvocato Plinio Galante qui presenti, alla eletta consorte, che invito a fine cerimonia ad inaugurare la Sala Avvocati, con il nome di un grande rappresentante della classe forense, intendo esternare i sensi della profonda gratitudine della categoria per gli insegnamenti ricevuti dall'avvocato Galante e che saranno trasmessi alle future generazioni.



L'intervento dell'avvocato Luigi Gabola.

Forse l'emozione mi potrà tradire ed il mio ricordo di lui potrà essere certamente condizionato dal profondo rapporto affettivo che mi ha legato e tutt'ora mi lega a Plinio Galante.

L'iniziativa presa dal Consiglio e dal Tribunale, fin dall'inizio, di attribuire alle aule i nomi dei personaggi più prestigiosi che hanno indossato la Toga, da Adelchi Genovese a Marcello Torre, da Giorgio Barbarulo a Plinio Galante ha fatto sì che il loro ricordo sia sempre presente tra noi, quasi come se essi ci stessero affianco nei momenti di maggiore impegno professionale.

Plinio Galante era un uomo ed un avvocato speciale.

Elegante nei tratti e signorile sempre nei comportamenti, generoso ed altruista, abbinava l'acume e l'intelligenza ad una cultura ed una preparazione giuridica che lo rendevano unico e particolare.

Una per tutte: è per suo espresso desiderio, come ricordava il Presidente, che la biblioteca del suo studio è entrata a far parte del nostro patrimonio ed è divenuta parte integrante e preponderante della Biblioteca del Consiglio dell'Ordine.

Io purtroppo non ho avuto l'occasione di fare la pratica forense presso di lui avendo scelto una disciplina diversa, ma molti tra voi lo hanno avuto come maestro e possono essere buoni testimoni della sua bravura ma soprattutto della sua pragmaticità e capacità di sintesi che alla fine rendono grande un avvocato. Volete un esempio? Con il Presidente, l'amico Cosimato, non ci siamo sentiti prima di questa occasione eppure entram-

bi nei nostri appunti stesi per questa cerimonia sottolineiamo il suo acume nell'affrontare una questione giuridica. Egli, infatti, dapprima la sfrondeva di tutti gli aspetti ed accessori inutili od apparentemente utili e giungeva direttamente al nucleo del problema che doveva risolvere. Non scorderò mai questo insegnamento, tra i tanti che mi ha dato, di cui ho fatto tesoro sia nella vita che nella professione.

Potrei continuare ancora per molto nel ricordare le sue virtù morali che ha trasfuso in chiunque ha avuto la fortuna di essergli vicino nella vita, ma sono convinto che sia superfluo in quanto tutti sappiamo e ricordiamo chi è stato e chi è ancora Plinio Galante.

E con profondo affetto e gratitudine che ringrazio il Consiglio dell'Ordine di aver voluto intitolare la Sala degli Avvocati a Plinio Galante.

A conclusione della cerimonia è stato presentato il sistema di ricerca su banche dati installato sui quattro personal computer collocati nella Sala Avvocati e a disposizione dei colleghi tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Il servizio, unico nel suo genere, consente all'utente, in modo estremamente semplice e guidato, l'utilizzo di programmi quali word ed excel ma, soprattutto, l'accesso a tutte le banche dati altrimenti reperibili presso la biblioteca dell'Ordine ed alla rete telematica in modo sicuro e controllato tramite sofisticate apparecchiature hardware. L'utente potrà scegliere tanto di salvare il lavoro svolto su floppy/pen-drive, tanto di stamparlo grazie alla stampante installata in rete e, quindi, fruibile tramite tutti i personal computer.

In questa pagina.
Il Presidente
Aniello Cosimato
con la figlia
dell'avvocato Galante
in un momento della
cerimonia.
Pagina precedente.
L'avvocato Plinio Galante.

Notizie dal Consiglio dell'Ordine

a cura della redazione

Legge 24 febbraio 2005, n. 25.

Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005

Art. 1

1. L'articolo 80 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. (L) - (Nomina del difensore) - 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».

Art. 2

1. L'articolo 81 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. (L) - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) - 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

- attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
- assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avver-

timento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».

Art. 3

1. All'articolo 83 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, dopo la parola: «spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore.».

Art. 4

1. L'articolo 101 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. (L) - (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore). 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di Corte di Appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di Corte di Appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

Art. 5

1. L'articolo 102 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte). 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di Appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte di Appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».



STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stranieri	Totale
CASSAZIONISTI	107	6	0	0	113
AVVOCATI	847	7	5	1	860
TOTALE	954	13	5	1	973

PRAT. SEMPLICI	243	CASSAZ. E AVVOCATI	973
PRAT. ABILITATI	292	PRAT. SEMPL. E ABILITATI	535
TOTALE	535	TOTALE ISCRITTI	1508

STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (IN FORZA)

	Ordinari M • F	Speciali M • F	Professori M • F	Stranieri M • F	Totale M • F
CASSAZIONISTI	98 • 9	5 • 1	0 • 0	0 • 0	103 • 10
AVVOCATI	462 • 385	2 • 5	4 • 1	0 • 1	468 • 392
TOTALE	560 • 394	7 • 6	4 • 1	0 • 1	571 • 402

	M • F		M • F
PRAT. SEMPLICI	112 • 131	CASSAZ. E AVVOCATI	571 • 402
PRAT. ABILITATI	107 • 185	PRAT. SEMPL. E ABILITATI	219 • 316
TOTALE	219 • 316	TOTALE ISCRITTI	790 • 718

statistiche aggiornate al 30/03/2005